SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 49

MINISTERO DELL'INTERNO

Aggiornamenti del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

03A03130

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 30 dicembre 2002.

Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica.

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59», ed in particolare l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», ed in particolare l'art. 11, recante l'istituzione dell'Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 21 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 2 ottobre 2000, recante «Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, con il quale l'avv. Luigi Mazzella è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 di conferimento, all'avv. Luigi Mazzella, dell'incarico di Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche», come modificata dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, sottoscritto in data 5 aprile 2001 ed il Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri personale non dirigente, sottoscritta in data 16 febbraio 1999;

Ritenuta la necessità di rinnovare l'atto fonte disciplinante l'organizzazione del Dipartimento e di introdurre alcune prime modifiche urgenti all'organizzazione medesima;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria, ai sensi degli articoli 6 e 8 del C.C.N.L. area dirigenza e dell'art. 6, comma 3, lettera *C*, del C.C.N.L. comparto ministeri, nella riunione del 23 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro per la funzione pubblica, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Ministro per la funzione pubblica

1. Il Ministro per la funzione pubblica, di seguito indicato Ministro, è l'organo di Governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Il Ministro può avvalersi, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, della collaborazione degli esperti di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536.

4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

5. Il Ministro può, nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

Art. 4.

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Dipartimento.

2. Il Capo del Dipartimento è coadiuvato da una segreteria per il disbrigo degli affari di propria competenza.

3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano i servizi con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate:

a) «Servizio per il coordinamento, i rapporti istituzionali e la relazione al Parlamento»: coordinamento dell'attività degli uffici avente ad oggetto questioni di carattere generale, come esame degli schemi di circolari e degli atti di rilevanza generale predisposti dagli uffici, coordinamento dell'attività di consulenza, di studio e ricerca su questioni di massima o di particolare rilievo svolta dagli uffici, rapporti con il Segretariato generale e con gli altri organi istituzionali, predisposizione della relazione annuale al Parlamento, attività di vigilanza sulla gestione e sulle attività dell'ISTAT, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

b) «Servizio per gli affari internazionali»: coordinamento dei rapporti internazionali tenuti da uffici del Dipartimento, raccolta di documenti, atti e altri materiali sull'esperienza amministrativa di riforma di altri Paesi, coordinamento delle iniziative volte a rafforzare il ruolo della pubblica amministrazione italiana nei processi decisionali dell'Unione europea e delle altre organizzazioni europee ed internazionali, rapporti con l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e con gli altri organismi internazionali nonché con le istituzioni di altri Paesi che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione e del pubblico impiego, libera circolazione dei lavori degli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dell'amministrazione pubblica; scambi formativi di funzionari pubblici con istituzioni e Paesi dell'Unione europea, attuazione delle direttive comunitarie in materia di riconoscimento di titoli di studio conseguiti in altri Paesi ai fini dell'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione italiana;

c) «Servizio per l'informatizzazione e l'informazione statistica»: organizzazione e funzionamento del sistema informativo del Dipartimento, predisposizione di un programma di sicurezza dei dati, attività connesse alla partecipazione al SISTAN, analisi statistica dei dati contenuti nelle banche dati istituzionali, gestione della banca dati relativa all'anagrafe delle prestazioni e alle collaborazioni affidate alle amministrazioni pubbliche a consulenti esterni, di cui all'art. 1, comma 127, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Il Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento può conferire l'incarico di Vice Capo del Dipartimento.

5. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio è temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente.

Art. 5.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in sei uffici di livello dirigenziale generale e in venti servizi di livello dirigenziale non generale, oltre quelli di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto.

2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

a) ufficio per gli affari generali e per il personale;

b) ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni;

c) ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni;

d) ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni;

e) ufficio per l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni;

f) ufficio del ruolo unico della dirigenza.

3. Presso il Dipartimento opera, inoltre, l'Ispettorato per la funzione pubblica.

4. Nell'ambito del Dipartimento, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica opera, altresì, l'Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.

5. Presso gli uffici del Dipartimento, l'Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure e l'Ispettorato per la funzione pubblica possono essere costituite, con

decreto del Ministro su proposta dei direttori competenti, apposite unità di supporto, con funzioni di consulenza, studio e ricerca, e per lo svolgimento di altri compiti specifici inerenti alle materie di competenza, coordinate dai dirigenti di alta professionalità di cui all'art. 39, comma 15, delle legge 27 dicembre 1997, n. 449, assegnati al Dipartimento, se non preposti ai servizi dei singoli uffici.

6. Il personale dirigenziale di alta professionalità di cui al comma precedente è assegnato ai singoli uffici del Dipartimento ovvero al Capo del Dipartimento, che può comunque avvalersene. Lo stesso personale, qualora non sia preposto ad un servizio, svolge attività di consulenza, studio e ricerca.

7. Nell'ambito del Dipartimento opera altresì la Struttura di missione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2001, il cui responsabile risponde al Ministro per l'attuazione degli indirizzi concernenti l'attività istituzionale di competenza. Per l'espletamento di tale attività, i sottoelencati servizi sono posti alle dirette dipendenze della struttura di missione, con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate. Resta fermo che alla scadenza del termine previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2001, i servizi continuano a costituire articolazioni organizzative degli uffici del Dipartimento della funzione pubblica.

a) «Servizio per la stampa, documentazione e biblioteca»: rassegna della stampa quotidiana e periodica; cura dei rapporti con gli organi di comunicazione, nazionali ed esteri; organizzazione delle conferenze stampa cui partecipa il vertice politico; attività di supporto al portavoce del Ministro; coordinamento della diffusione di notizie e dei comunicati riguardanti l'attività del Dipartimento attraverso i mezzi di comunicazione; coordinamento dell'attività redazionale concernente le pubblicazioni del Dipartimento; gestione della biblioteca del Dipartimento;

b) «Servizio per la comunicazione e le relazioni con i cittadini»: definizione delle strategie di azione e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini anche attraverso la valorizzazione degli Uffici di relazione con il pubblico; gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico del Dipartimento; attività di ricerca e di monitoraggio sulla qualità dei servizi delle pubbliche amministrazioni;

c) «Servizio progettazione e gestione sito»: con le seguenti attribuzioni: studio, analisi e progettazione del sito dipartimentale; ideazione, coordinamento e attività redazionale concernente le pagine web del sito dipartimentale; ideazione e coordinamento, in raccordo con il Capo del Dipartimento, dell'intranet dipartimentale.

Art. 6.

Ufficio per gli affari generali e per il personale

1. L'ufficio per gli affari generali e per il personale provvede alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi del Dipartimento, sovrintende alla gestione del personale, cura la gestione degli affari finanziari e, più in generale, del bilancio e dei relativi adempimenti contabili di competenza del Dipartimento, nonché l'attività contrattuale concernente le risorse finanziarie attribuite con direttiva del Ministro, coordina e dirige la gestione degli affari legali e del contenzioso del Dipartimento, sovrintende all'archivio generale ed alla biblioteca del Dipartimento.

2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la gestione dei servizi generali e per il personale»: gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi, gestione dell'archivio generale, sovrintendenza dei servizi ausiliari di carattere generale, gestione del personale in servizio presso il Dipartimento;

b) «Servizio amministrativo-contabile»: gestione degli affari finanziari e, più in generale del bilancio, e dei relativi adempimenti contabili, gestione dell'attività contrattuale concernente le risorse finanziarie attribuite con direttiva del Ministro, svolgimento delle attività amministrative e contabili successive alla formalizzazione degli impegni giuridici assunti dagli uffici del Dipartimento, adempimenti contabili concernenti le procedure di liquidazione e pagamento dei progetti finalizzati all'efficienza delle amministrazioni pubbliche, definizione della posizione giuridica ed economica del personale degli enti soppressi, attuazione, nell'ambito delle strutture del Dipartimento, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) «Servizio per gli affari legali e del contenzioso»: coordinamento e direzione dell'attività di gestione del contenzioso giurisdizionale ed amministrativo nelle materie di competenza del Dipartimento, con particolare riguardo alle controversie collettive di lavoro, gestione delle controversie individuali nelle quali sia parte la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, consulenza legale agli uffici del Dipartimento in tema di gestione del contenzioso, promozione di iniziative, progetti, accordi di programma in materia di risoluzione delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, attività di studio e monitoraggio sull'andamento del contenzioso.

Art. 7.

Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni

1. L'Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni promuove, attraverso programmi di formazione, la valorizzazione delle risorse umane; svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia; esercita la vigilanza sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione e sul Formez, di cui si avvale nell'esercizio delle proprie funzioni, e cura i rapporti con le altre Scuole pubbliche e organismi pubblici o privati operanti nel settore; dispone il monitoraggio, quantitativo e qualitativo, degli interventi effettuati nei diversi settori, in raccordo con i rispettivi organismi rappresentativi.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti Servizi:

a) «Servizio per lo sviluppo della qualità e dell'efficacia nel sistema formativo pubblico»: supporto alla elaborazione degli indirizzi e delle direttive in materia di formazione, anche in raccordo con istituzioni, enti comunitari ed internazionali; promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema formativo pubblico; monitoraggio delle attività di formazione e di valorizzazione delle risorse umane in ambito pubblico nazionale e regionale; analisi qualitativa dei programmi formativi delle amministrazioni statali e regionali; coordinamento della realizzazione del rapporto annuale sulla formazione nel settore pubblico;

b) «Servizio per la programmazione e gestione dei piani formativi nazionali»: programmazione, progettazione e gestione di iniziative di formazione, di valorizzazione delle risorse umane e di affiancamento e assistenza ai cambiamenti organizzativi delle pubbliche amministrazioni; promozione di piani di formazione permanente per il personale delle pubbliche amministrazioni; vigilanza e coordinamento sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione e sul Formez; monitoraggio e gestione dei flussi finanziari nazionali destinati alla formazione;

c) «Servizio per la programmazione e gestione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali»: cura dei rapporti con la Commissione europea in materia di politiche della formazione; coordinamento dei rapporti tra l'Ufficio e gli organismi di gestione e sorveglianza dei fondi strutturali; programmazione e gestione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali; monitoraggio e gestione dei flussi finanziari comunitari.

Art. 8.

Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni

1. L'ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni definisce la programmazione del reclutamento del personale per concorsi o mobilità; coordina e promuove le iniziative riguardanti il trattamento e la mobilità del personale non dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, curando i relativi adempimenti; segue il coordinamento e la promozione della disciplina generale in materia di contratti flessibili di lavoro; coordina e promuove iniziative per il miglioramento delle condizioni di lavoro nelle pubbliche amministrazioni; cura l'elaborazione degli indirizzi generali in materia di organizzazione degli uffici e del lavoro e di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche nonché, sentiti gli altri Uffici del Dipartimento competenti per materia, degli enti vigilati dal Dipartimento; elabora e cura i dati inerenti le politiche di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni; concorre alla promozione e al coordinamento dei progetti di studio e assistenza a supporto delle amministrazioni in materia di organizzazione e rapporto di lavoro.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la programmazione delle assunzioni e il reclutamento»: elaborazione di indirizzi generali; coordinamento e promozione di iniziative concernenti le assunzioni, anche mediante l'utilizzo di forme flessibili di reclutamento, previste dalla normativa vigente, del personale nelle amministrazioni pubbliche; programmazione e definizione delle modalità e della disciplina dei concorsi per l'accesso alle amministrazioni pubbliche; predisposizione dei provvedimenti di programmazione dei concorsi e delle assunzioni; autorizzazione allo svolgimento di procedure concorsuali in sede decentrata per le amministrazioni statali; attività di predisposizione dei decreti sulla corrispondenza dei titoli di studio conseguiti presso Stati dell'Unione europea, ai fini della partecipazione a concorsi; predisposizione di direttive per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette e per il tirocinio dei portatori di handicap; coordinamento per l'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come successivamente modificato; coordinamento delle azioni per la prevenzione del mobbing e, in generale, per le condizioni di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; elaborazione e gestione dei dati relativi alla programmazione delle assunzioni, alle politiche di reclutamento e alle condizioni di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;

b) «Servizio per la mobilità»: elaborazione di atti regolamentari e di indirizzo alle amministrazioni pubbliche in materia di mobilità del personale; tenuta dei dati ed adozione dei provvedimenti relativi alle eccedenze del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali; consulenza e assistenza alle amministrazioni nell'applicazione degli istituti per l'utilizzo e la gestione del personale, anche al fine di evitare situazioni di eccedenza; attuazione dei processi di mobilità del personale verso pubbliche amministrazioni, pure con riferimento a situazioni di privatizzazione, soppressione o riorganizzazione di amministrazioni pubbliche;

c) «Servizio per il trattamento del personale»: coordinamento e promozione delle iniziative e degli studi riguardanti il trattamento del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche; risoluzione di questioni concernenti il trattamento del personale; attività di consulenza nei confronti delle amministrazioni pubbliche; consulenza sulle problematiche connesse ai congedi parentali e formativi e alle forme flessibili di lavoro; verifica e coordinamento delle declaratorie di corrispondenza e delle equiparazioni di profili professionali tra amministrazioni pubbliche appartenenti a diversi comparti di contrattazione;

d) «Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni»: indirizzo e coordinamento in materia di organizzazione e sviluppo delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti vigilati dal Dipartimento, sentiti gli altri Uffici del Dipartimento competenti per materia; indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di

gestione del personale delle amministrazioni pubbliche; elaborazione di studi e politiche in materia di fabbisogni, di sistemi di valutazione e di sistemi di incentivazione per il personale; indirizzo, coordinamento e propulsione in materia di determinazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche; raccolta ed elaborazione dei dati inerenti le politiche del personale delle pubbliche amministrazioni.

Art. 9.

Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni

1. L'ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di relazioni sindacali delle amministrazioni pubbliche e predispone, ove previsti, i provvedimenti in materia, cura i rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche ai fini della definizione dei procedimenti relativi alla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa per i pubblici dipendenti e svolge, in relazione al personale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, l'attività inerente ai procedimenti negoziali previsti per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro di tale personale, svolge attività di indirizzo e coordinamento in relazione alla rilevazione dei dati sulla consistenza associativa delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali e di controllo in materia di riconoscimento delle prerogative e delle libertà sindacali, svolge attività di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in relazione all'esercizio del diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego e cura i rapporti con la Commissione di garanzia di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; svolge attività di coordinamento per le iniziative relative al trattamento di previdenza e di quiescenza per i pubblici dipendenti; svolge le attività finalizzate alla definizione degli accordi collettivi per il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare dei medesimi dipendenti.

2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la contrattazione collettiva»: attività e predisposizione di atti finalizzati all'esercizio del potere di indirizzo nei confronti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 41, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; attività istruttoria e di coordinamento dei procedimenti di contrattazione collettiva; attuazione degli adempimenti normativi in materia di certificazione dei costi contrattuali; rapporti istituzionali con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei rapporti tra contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, monitoraggio sull'attuazione dei contratti integrativi, anche ai fini dell'accertamento della compatibilità economico-finanziaria di cui all'art. 20, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

b) «Servizio per i procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico»: attività di negoziazione e concertazione relativa al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, nonché al personale della carriera prefettizia e diplomatica; attività di studio e di gestione delle questioni inerenti all'applicazione della disciplina negoziale e normativa al personale suddetto;

c) «Servizio per la rappresentatività sindacale e gli scioperi»: indirizzo e coordinamento in materia di rappresentanza sindacale, attività di controllo in materia di prerogative e diritti sindacali; coordinamento delle pubbliche amministrazioni sulle procedure relative alla erogazione delle prestazioni indispensabili; collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con la Commissione di garanzia ai fini dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

d) «Servizio per il trattamento di previdenza e di fine lavoro dei pubblici dipendenti»: coordinamento, d'intesa con le altre Amministrazioni dello Stato competenti, delle iniziative relative al trattamento di previdenza e di quiescenza; attività istruttoria e di coordinamento dei procedimenti di contrattazione collettiva, con i relativi adempimenti, in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare; analisi, elaborazione, studio e monitoraggio degli aspetti economico-finanziari inerenti alla contrattazione collettiva dei pubblici dipendenti, in raccordo con le altre Amministrazioni dello Stato competenti, con il supporto tecnico dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche, nonché di altri enti istituzionali.

3. L'Ufficio si avvale, altresì, della collaborazione di una unità di supporto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del presente decreto con funzioni di studio e ricerca sulle materie di propria competenza.

Art. 10.

Ufficio per l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni

1. L'ufficio per l'innovazione delle pubbliche amministrazioni elabora le politiche di innovazione amministrativa, finalizzate ad elevare la qualità dei servizi pubblici, a migliorare e valutare i risultati dell'attività amministrativa e i rapporti tra amministrazione e cittadini, anche attraverso la conduzione di progetti finalizzati e pilota, e promuove la loro attuazione, assicurandone il sostegno e la diffusione, verifica l'efficacia delle politiche di innovazione adottate, promuove la riqualificazione del rapporto tra domanda e offerta di servizi per l'innovazione delle amministrazioni pubbliche.

2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per le politiche di innovazione amministrativa»: attività di analisi finalizzata alla definizione del quadro strategico entro il quale sono individuate specifiche politiche di innovazione amministra-

tiva e verifica della loro efficacia, assicurando lo scambio di conoscenze e la collaborazione con la comunità scientifica, il settore privato, le amministrazioni nazionali ed estere e le organizzazioni internazionali, anche allo scopo di introdurre logiche, strumenti e metodologie per la valutazione dei risultati dell'attività amministrativa;

b) «Servizio per le iniziative di sostegno all'innovazione»: pianificazione delle iniziative di sostegno e diffusione dell'innovazione e loro coordinamento anche attraverso accordi istituzionali con gli altri soggetti che realizzano programmi aventi la medesima finalità, promozione di metodologie di lavoro comuni e valutazione dell'efficacia delle iniziative, selezione e diffusione dei modelli di eccellenza, anche attraverso iniziative basate sulla valutazione comparativa dei processi e dei risultati, partecipazione alle iniziative e progetti di livello internazionale, promozione della riqualificazione del rapporto tra domanda ed offerta di servizi per l'innovazione delle amministrazioni pubbliche;

c) «Servizio per le iniziative di sperimentazione»: attivazione di specifiche iniziative di innovazione e sostegno all'innovazione aventi carattere sperimentale, al fine di definire le modalità di realizzazione dell'innovazione amministrativa e di verificare la validità delle innovazioni proposte, nonché la fattibilità dei percorsi di attuazione e di trasferimento.

Art. 12.

Ufficio del ruolo unico della dirigenza

1. L'ufficio del ruolo unico della dirigenza svolge attività di gestione, coordinamento ed indirizzo delle materie concernenti le dotazioni organiche ed il trattamento giuridico ed economico della dirigenza del ruolo unico. Coordina e gestisce la mobilità interna ed esterna al ruolo unico ai sensi dell'art. 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. Fornisce supporto organizzativo e di consulenza al Comitato dei garanti e cura gli adempimenti di cui all'art. 3 ed al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150. Cura la raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento dei dati essenziali e curriculari della dirigenza del ruolo unico, anche attraverso un sistema informatico. Concorre con l'ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni alla predisposizione delle linee di indirizzo per la contrattazione collettiva della dirigenza del ruolo unico. Autorizza il conferimento di incarichi dei dirigenti del ruolo unico e promuove l'utile collocazione dei dirigenti in disponibilità.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la disciplina della dirigenza del ruolo unico»: studio e monitoraggio della disciplina, anche contrattuale collettiva, relativa al trattamento giuridico ed economico della dirigenza del ruolo unico e predisposizioni di circolari e di pareri in materia, predisposizione, in raccordo con l'ufficio per le relazioni sindacali, delle linee di indirizzo per la disciplina contrattuale collettiva della dirigenza del ruolo unico, attività di monitoraggio delle esigenze funzionali delle amministrazioni, programmazione delle assunzioni dei dirigenti del ruolo unico, in raccordo con l'ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, predisposizione di pareri e rilascio di autorizzazioni sulle richieste dirette a nuove assunzioni, a scorrimenti di graduatorie, a conferimenti di incarichi, presentazione delle relazioni sulla situazione complessiva del ruolo unico e della banca dati di cui all'art. 3, comma 2, lettera *l)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, svolgimento dell'attività istruttoria relativa al contenzioso in materia di ruolo unico, analisi della giurisprudenza in materia di predisposizione di ogni utile iniziativa per il contenimento del contenzioso;

b) «Servizio per la gestione amministrativa del personale del ruolo unico della dirigenza»: promozione delle iniziative per favorire l'utilizzazione del personale del ruolo unico, gestione della mobilità, interna ed esterna del ruolo unico, dei dirigenti del ruolo unico, attività di monitoraggio, aggiornamento e pubblicità dei dati relativi alle dotazioni organiche, alle vacanze in organico ed all'affidamento degli incarichi dirigenziali, reclutamento e concorsi, gestione degli incarichi dei dirigenti messi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organizzazione, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e altre istituzioni formative, di attività di aggiornamento e formazione dei dirigenti di cui all'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, gestione, in collaborazione del Ministero del tesoro e con le altre amministrazioni competenti, del fondo di cui all'art. 6, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999, supporto organizzativo e di consulenza al Comitato dei garanti e supporto per gli adempimenti di cui al capo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999;

c) «Servizio per la tenuta della banca dati del ruolo unico della dirigenza»: aggiornamento della raccolta dei dati essenziali e dei dati curriculari e verifica della veridicità degli stessi, definizione di criteri standard per l'omogeneizzazione dei dati raccolti.

Art. 13.

Ispettorato per la funzione pubblica

1. L'Ispettorato per la funzione pubblica, di seguito denominato «Ispettorato», promuove e svolge, anche avvalendosi della collaborazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale - Ispettorato generale di finanza, degli uffici territoriali di Governo e della Guardia di finanza, l'attività di vigilanza e di verifica dell'attuazione della corretta applica-

zione delle riforme amministrative, con particolare riferimento alle innovazioni più significative in tema di rapporti tra cittadini, imprese ed amministrazioni pubbliche, anche ai fini del supporto dell'attività di monitoraggio sull'attuazione delle riforme. L'ispettorato svolge, altresì, compiti ispettivi sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, nonché sull'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati. Per lo svolgimento dell'attività ispettiva, l'Ispettorato si avvale, in aggiunta al personale di cui all'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del personale in servizio presso il Dipartimento assegnato dal Ministro.

2. L'Ispettorato si articola nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la programmazione e l'analisi dell'attività ispettiva»: programmazione degli accessi agli uffici pubblici, programmazione delle attività ispettive affidate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale - Ispettorato generale di finanza, agli uffici territoriali di Governo ed alla Guardia di finanza, programmazione di verifiche ispettive integrate, in collaborazione con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali ed integrativi, predisposizione semestrale della relazione sull'attività programmata e svolta, da sottoporre al Ministro, trasmissione trimestrale dei dati rilevati nello svolgimento delle attività ispettive e di verifica ai competenti uffici del Dipartimento;

b) «Servizio per l'attività di vigilanza sulle pubbliche amministrazioni»: monitoraggio sull'andamento del lavoro a tempo parziale e sul rispetto delle norme in materia di incompattbilità, monitoraggio sul rispetto delle norme relative all'anagrafe delle prestazioni, monitoraggio sulla costituzione e sul funzionamento dei servizi ispettivi interni nelle amministrazioni pubbliche, finalizzate al controllo dell'applicazione delle norme in materia di semplificazione del rapporto tra il cittadino, imprese e amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'autocertificazione ed allo sportello unico delle imprese, esame delle segnalazioni e degli esposti su questioni specifiche, acquisizione degli elementi conoscitivi necessari e predisposizione delle proposte di risposta al sindacato ispettivo parlamentare.

Art. 14.

Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure

1. L'Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure coadiuva il Ministro nell'attività di semplificazione normativa ed amministrativa, fornisce supporto e consulenza alle altre pubbliche amministrazioni al fine di dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e riassetto normativo, cura la redazione del disegno annuale di semplificazione amministrativa, predispone la relazione annuale al Parlamento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; coadiuva altresì il Ministro nell'attività nell'ambito del Comitato di indirizzo per la guida strategica della sperimentazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR); presta, inoltre, supporto agli altri uffici del Dipartimento in ordine al corretto uso delle fonti, alla qualità della regolazione e degli atti normativi ed alla relativa istruttoria, nonché all'analisi dell'impatto della regolamentazione ed all'applicazione di tecniche di semplificazione procedimentale.

2. L'Ufficio è articolato nel seguente servizio:

a) «Servizio per la semplificazione normativa e amministrativa, per il riassetto normativo e per la qualità della regolazione»: promozione e supporto di azioni di coordinamento inerenti alla redazione dello schema di disegno annuale di semplificazione e degli schemi di regolamento di semplificazione e delle altre iniziative normative; promozione e supporto di azioni di coordinamento per la definizione delle procedure relative alle iniziative di semplificazione normativa e delegificazione nonché per il monitoraggio delle attività di riassetto, codificazione e semplificazione normativa e delle altre iniziative normative in sede parlamentare e governativa comunque rilevanti ai fini dei processi di delegificazione e semplificazione; analisi di tecniche di redazione dei testi normativi; verifica degli effetti delle regolamentazioni introdotte e proposte, anche ai fini della predisposizione dell'AIR all'interno del Dipartimento; attività di consultazione inerenti alla semplificazione procedimentale, delle parti sociali interessate ai procedimenti semplificatori; promozione di iniziative di collaborazione e di intese comuni con le Regioni e con gli enti locali in materia di riassetto, codificazione e semplificazione normativa; predisposizione della relazione annuale al Parlamento ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15.

Abrogazioni

È abrogato il decreto del Ministro per la funzione pubblica 2 ottobre 2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ministro: MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 55

03A03429

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 marzo 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Pla Garcia Maria Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Pla Garcia Maria Cristina, nata a Vilaseca (Spagna) il 24 luglio 1962, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di «psicologa» conseguito in Spagna - come attestato dall'iscrizione al «Colegio Oficial de Psicòlogos de Madrid» dal 5 giugno 2002 al n. M-17016 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Psicologia - especialidad Educacional» conseguito presso la «Universidad Nacional de Educaciòn a Distancia» nell'anno accademico 2001-2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 novembre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - Sezione A dell'albo professionale - per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

1. Alla sig.ra Pla Garcia Maria Cristina, nata a Vilaseca (Spagna) il 24 luglio 1962, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 marzo 2003

Il direttore generale: MELE

03A03199

DECRETO 10 marzo 2003.

Riconoscimento al sig. Bruno Carlos Chiaravalloti di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabiità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Bruno Carlos Chiaravalloti nato il 26 marzo 1971 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniero electricista» conseguito in Argentina ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero electricista» rilasciato dalla «Universidad Tecnològica Nacional» di Buenos Aires in data 23 maggio 1997;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires» dal 21 aprile 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 novembre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Bruno Carlos Chiaravalloti, nato il 26 marzo 1971 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) propulsione aerospaziale;

2) meccanica del volo.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 marzo 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore «industriale».

03A03200

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 gennaio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Sarac Jasmina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Sarac Jasmina, cittadina jugoslava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico chirurgo conseguito a Belgrado, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 2 luglio 2002, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 16 dicembre 2002, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Sarac Jasmina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico chirurgo rilasciato in data 10 ottobre 1990 dell'Università di Belgrado alla sig.ra Sarac Jasmina, nata a Kragujevac (Jugoslavia) il 31 maggio 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Sarac Jasmina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A03298

DECRETO 3 febbraio 2003.

Riconoscimento al sig. Fiorentino Mojica Carmelo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Fiorentino Mojica Carmelo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico chirurgo conseguito a Barranquilla (Colombia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 novembre 2002, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 16 dicembre 2002, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Fiorentino Mojica Carmelo è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico chirurgo rilasciato in data 9 febbraio 1996 dall'Universidad Libre De Colombia di Barranquilla al sig. Fiorentino Mojica Carmelo, cittadino italiano, nato a Fundacion - Magdalena (Colombia) il 18 novembre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Fiorentino Mojica Carmelo è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A03300

DECRETO 4 febbraio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Ivanovic Jelena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ivanovic Jelena, cittadina jugoslava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico chirurgo conseguito a Belgrado (Serbia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 24 ottobre 2002, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 16 dicembre 2002, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Ivanovic Jelena è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di dottore in medicina conseguito in data 10 febbraio 1997 dalla facoltà di medicina dell'Università di Belgrado alla sig.ra Ivanovic Jelena, nata a Split (Croazia) il 4 febbraio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Ivanovic Jelena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A03297

DECRETO 7 febbraio 2003.

Riconoscimento al sig. Stanislav Matuska di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Stanislav Matuska, cittadino slovacco, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doktor mediciny» conseguito in Slovacchia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conse-

guiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 novembre 2002, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 16 dicembre 2002, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Stanislav Matuska è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doktor mediciny» rilasciato in data 30 maggio 1995 dall'Università Comenio di Bratislava, al sig. Stanislav Matuska, nato a Novà Bana (Slovacchia) il 4 marzo 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Stanislav Matuska è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A03296

DECRETO 7 febbraio 2003.

Riconoscimento al sig. Fullone Franco Williams di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Fullone Franco Williams, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico chirurgo» conseguito a Caracas (Venezuela), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 24 ottobre 2002, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 16 dicembre 2002, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Fullone Franco Williams è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico chirurgo rilasciato in data 9 marzo 2001 dall'Universidad Central De Venezuela

di Caracas al sig. Fullone Franco Williams, cittadino italiano, nato a Caracas (Venezuela) il 15 aprile 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Fullone Franco Williams è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A03299

DECRETO 7 febbraio 2003.

Riconoscimento al sig. Fernando Enrique Parias Nucci di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Fernando Enrique Parias Nucci, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico Y Cirujano» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2002, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 16 dicembre 2002, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Fernando Enrique Parias Nucci è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico Y Cirujano» rilasciato in data 23 dicembre 1981 dall'Universidad Metropolitana di Barranquilla (Colombia) al sig. Fernando Enrique Parias Nucci, cittadino italiano, nato a Barranquilla (Colombia) il 24 agosto 1954, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Fernando Enrique Parias Nucci è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A03301

DECRETO 4 marzo 2003.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti come principio attivo eparine a basso peso molecolare.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000 n. 435, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704 concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 12 febbraio 2003 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo eparina a basso peso molecolare;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di eparina a basso peso molecolare;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo eparina a basso peso molecolare, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 - che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale - dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo eparina a basso peso molecolare, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2003

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.3 CONTROINDICAZIONI

L'anestesia loco-regionale per procedure di chirurgia elettiva è controindicata in quei pazienti che ricevono eparina per motivazioni diverse dalla profilassi.

4.4 PRECAUZIONI D'USO

Trombocitopenia da eparina.

La trombocitopenia è una complicazione ben conosciuta della terapia con eparina e può comparire da 4 a 10 giorni dopo l'inizio del trattamento, ma anche prima in caso di precedente trombocitopenia da eparina. Nel 10 al 20% dei pazienti può comparire precocemente una lieve trombocitopenia (conta piastrinica maggiore di 100,000/mm^3), che può restare stabile o regredire, anche se la somministrazione di eparina è continuata.

In alcuni casi si può invece determinare una forma più grave (trombocitopenia da eparina di II tipo), immunomediata caratterizzata dalla formazione di anticorpi contro il complesso eparina-fattore piastrinico 4. In questi pazienti si possono sviluppare nuovi trombi associati con trombocitopenia, derivanti dall'irreversibile aggregazione di piastrine indotta dall'eparina, la cosiddetta «sindrome del trombo bianco». Tale processo può portare a gravi complicazioni tromboemboliche come necrosi cutanea, embolia arteriosa delle estremità, infarto miocardico, embolia polmonare, stroke e a volte morte. Perciò, la somministrazione di eparina a basso peso molecolare dovrebbe essere interrotta oltre che per comparsa di piastrinopenia, anche se il paziente sviluppa una nuova trombosi o un peggioramento di una trombosi precedente. La prosecuzione della terapia anticoagulante, per la trombosi causa del trattamento in corso o per una nuova comparsa o peggioramento della stessa, andrebbe intrapresa, dopo sospensione dell'eparina, con un anticoagualnte alternativo. È rischiosa in questi casi l'immediata introduzione della terapia anticoagulante orale (sono stati descritti casi di peggioramento della trombosi).

Quindi una trombocitopenia di qualunque natura deve essere attentamente monitorata. Se la conta piastrinica scende al di sotto di 100,000/ mm^3, o se si verifica trombosi ricorrente, l'eparina a basso peso molecolare deve essere sospesa.

Una conta piastrinica andrebbe valutata prima del trattamento e di seguito due volte alla settimana per il primo mese in caso di somministrazioni protratte.

Nei pazienti sottoposti ad anestesia spinale o peridurale, ad analgesia epidurale o a puntura lombare, la profilassi con basse dosi di eparina a basso peso molecolare può essere raramente associata con ematomi spinali o epidurali che possono portare a paralisi di durata prolungata o permanente. Il rischio è aumentato dall'uso di cateteri peridurali a permanenza per infusione continua, dall'assunzione concomitante di farmaci che influenzano l'emostasi come gli antinfiammatori non steroidei (FANS), gli inibitori dell'aggregazione piastrinica o gli anticoagulanti, da traumi o da punture spinali ripetute, dalla presenza di un sottostante disturbo della emostasi e dalla età avanzata. La presenza di uno o più di questi fattori di rischio dovrà essere attentamente valutata prima di procedere a questo tipo di anestesia/analgesia, in corso di profilassi con eparine a basso peso molecolare.

Di regola l'inserimento del catetere spinale deve essere effettuato dopo almeno 8-12 ore dall'ultima somministrazione di eparina a basso peso molecolare a dosi profilattiche. Dosi successive non dovrebbero essere somministrate prima che siano trascorse almeno 2-4 ore dall'inserimento o dalla rimozione del catetere, ovvero ulteriormente ritardate o non somministrate nel caso di aspirato emorragico durante il posizionamento iniziale dell'ago spinale o epidurale. La rimozione di un catetere epidurale «a permanenza» dovrebbe essere fatta alla massima distanza possibile dalla ultima dose eparinica profilattica (8-12 ore circa) eseguita in corso di anestesia.

Qualora si decida di somministrare eparina a basso peso molecolare prima o dopo di un'anestesia peridurale o spinale, si deve prestare estrema attenzione e praticare un frequente monitoraggio per individuare segni e sintomi di alterazioni neurologiche come: dolore lombare, deficit sensoriale e motorio (intorpidimento e debolezza degli arti inferiori), alterazioni della funzione vescicale o intestinale. Il personale infermieristico dovrebbe essere istruito ad individuare questi segni e sintomi. I pazienti dovrebbero essere istruiti ad informare immediatamente il personale medico o infermieristico se si verifica uno qualsiasi dei suddetti sintomi.

Se si sospettano segni o sintomi di ematoma epidurale o spinale, deve essere formulata un diagnosi immediata ed iniziato un trattamento che comprenda la decompressione del midollo spinale.

4.5 INTERAZIONI CON ALTRI MEDICINALI E DI QUALSIASI ALTRO GENERE

Associazioni sconsigliate:

acido acetilsalicilico ed altri salicilati (per via generale): Aumento del rischio di emorragia (inibizione della funzione piastrinica ed aggressione della mucosa gastroduodenale da salicilati). Utilizzare altre sostanze per un effetto antalgico o antipiretico.

FANS (Per via generale): Aumento del rischio emorragico (inibizione della funzione piastrinica e aggressione della mucosa gastroduodenale da farmaci antinfiammatori non steroidei). Se non è possibile evitare l'associazione, istituire un'attenta sorveglianza clinica e biologica.

ticlopidina: Aumento del rischio emorragico (inibizione della funzione piastrinica da ticlopidina).

è sconsigliata l'associazione a forti dosi di eparina: L'associazione a basse dosi di eparina (eparinoterapia preventiva) richiede un'attenta sorveglianza clinica e biologica.

altri antiaggreganti piastrinici (clopidogrel, dipiridamolo, sulfinpirazone, ecc..): Aumento del rischio emorragico (inibizione della funzione piastrinica).

Associazioni che necessitano di precauzioni d'uso:

anticoagulanti orali: Potenziamento dell'azione anticoagulante. L'eparina falsa il dosaggio del tasso di protrombina.

Al momento della sostituzione dell'eparina con gli anticoagulanti orali:

a) rinforzare la sorveglianza clinica;

b) per controllare l'effetto degli anticoagulanti orali effettuare il prelievo prima della somministrazione di eparina, nel caso questa sia discontinua o, di preferenza, utilizzare un reattivo non sensibile all'eparina.

glucocorticoidi (via generale): Aggravamento del rischio emorragico proprio della terapia glicocorticoidi (mucosa gastrica, fragilità vascolare) a dosi elevate o in trattamento prolungato superiore a dieci giorni.

L'associazione deve essere giustificata; potenziare la sorveglianza clinica.

destrano (via parenterale): Aumento del rischio emorragico (inibizione della funzione piastrinica).

Adattare la posologia dell'eparina in modo da non superare una ipocoagulabilità superiore a 1,5 volte il valore di riferimento, durante l'associazione e dopo la sospensione di destrano.

4.8 EFFETTI INDESIDERATI

Molto raramente sono stati riportati casi di ematomi spinali o epidurali in associazione con l'uso profilattico dell'eparina nel corso di anestesia spinale o peridurale o di puntura lombare.

Gli ematomi hanno causato diversi gradi di alterazione neurologica compresa paralisi prolungata o permanente (vedi Sezione 4.4).

03A03947

DECRETO 14 marzo 2003.

Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2002, relativo all'iscrizione della sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2001/103/CE del 28 novembre 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 9 agosto 2002 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) come previsto dal comma 3 del medesimo art. 2;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) sono revocate a far data dal 1° aprile 2003, come stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale del 9 agosto 2002.

Art. 2.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1, è consentita fino al 30 aprile 2003, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, alle imprese interessate ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Nr. Reg.	Prodotto	Data Reg.	Impresa
1244	TOXER EB	28/07/73	AGRICOLTURA ITALIA S.R.L.
1659	DISERBONE K 33	30/03/76	CHEMIA S.P.A.
9225	SANAPHEN D	28/04/97	DOW AGROSCIENCES B.V.
1539	2,4 DISERBIN	26/06/74	ISAGRO ITALIA S.R.L.
7655	2,4 DISERBIN N	12/01/89	ISAGRO ITALIA S.R.L.
889	DISERBO NP	23/08/72	ISAGRO S.P.A.
1135	WEDONE EMULSAMINE	23/10/74	ISAGRO S.P.A.
1264	DISERBO E	21/05/74	ISAGRO S.P.A.
1265	DISERBO C	14/01/74	ISAGRO S.P.A.
3436	MULTIDIS	07/01/80	ISAGRO S.P.A.
6183	DISERBAGRO 2,4-D	15/01/85	ITAL AGRO S.R.L.
6619	VIDESOL	26/02/86	LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.
8177	EVERGREEN	03/03/93	LEVINGTON HORTICOLTURE LTD
6345	DISEGRAN	24/04/85	PAVONI & C. S.P.A.
7487	NOVAPRATI DICOTILEDONI	25/05/88	PRATO LONGHI DI F. LONGHI
2031	ES 44	30/07/75	S.A.R.I.A.F. S.P.A.
4403	ISOSARIAF	25/05/81	S.A.R.I.A.F. S.P.A.
934	FENOGRAN	27/11/72	SCAM S.R.L.
7838	ALBA COMBI	20/06/89	SCAM S.R.L.
1324	ERBITAL	06/12/73	SEPRAN S.A.S.
5303	ORMOSEP COMBI	30/03/83	SEPRAN S.A.S.
409	SILLER	04/12/71	SIAPA S.R.L.
467	SILVID	22/11/71	SIAPA S.R.L.
1625	ESTERON 99	28/05/74	SIAPA S.R.L.
1633	ERBITOX S 40	25/06/74	SIAPA S.R.L.
4868	ERBITOX PATATE	19/06/82	SIAPA S.R.L.
494	DIPION SP	15/01/72	SIPCAM S.P.A.
638	CER 50	16/02/72	SIPCAM S.P.A.
676	FENODIT 44	17/02/72	SIPCAM S.P.A.
746	FENODIT 80	18/04/72	SIPCAM S.P.A.
1064	PANTOX NT	04/12/72	SIPCAM S.P.A.
3582	CER 88	10/03/80	SIPCAM S.P.A.
3729	CER 30	19/06/80	SIPCAM S.P.A.
3826	GRANEX DM	12/09/80	SIPCAM S.P.A.
3880	GRANEX	03/10/80	SIPCAM S.P.A.
1637	MALERTOX GP SODICO	05/04/76	SIVAM S.P.A.
4970	MALERTOX TOTALE	14/10/82	SIVAM S.P.A.

03A03944

DECRETO 19 marzo 2003.

Proroga temporanea delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 di attuazioni della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Vista la direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, che detta norme per l'armonizzazione in ambito comunitario della classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi al fine di garantire un maggior livello di protezione per la salute umana e per l'ambiente;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato, sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12;

Viste le domande presentate dalle imprese titolari delle autorizzazioni, al fine di ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti di cui trattasi;

Visti i decreti di recepimento delle direttive di iscrizione in allegato I della citata direttiva 91/414/CEE di alcune delle sostanze attive componenti, al termine dell'iter di revisione europea;

Considerati i tempi tecnici per procedere alle conseguenti verifiche di adeguamento alle nuove condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1, che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il periodo necessario per procedere alla verifica delle sue condizioni di autorizzazione;

Ritenuto di dover comunque garantire la continuità delle registrazioni concedendo una proroga delle autorizzazioni a suo tempo concesse in attesa della conclusione delle verifiche di adeguamento ora in corso;

Ritenuto, altresì, di poter applicare la tariffa minima di 258,23 euro, prevista dal decreto ministeriale 8 luglio 1999, in quanto la concessione della proroga di cui trattasi comporta una procedura di mera verifica amministrativa e successiva decretazione;

Visti i relativi versamenti effettuati ai sensi del citato decreto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, sono prorogate fino al 31 dicembre 2005.

Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti di cui trattasi, fatto comunque salvo il loro adeguamento nell'ambito della riclassificazione in attuazione della direttiva 1999/45/CE, nonché delle verifiche attualmente in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 19 marzo 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario	Registr. n.	Data registr.	Impresa
SHAMAL	9335	15/09/97	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
GLIFOGAN PRONTO	9400	20/10/97	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
FAST 240 SG	9488	06/02/98	AGROQUALITA' S.R.L.
GLIFOSAR 360 SG	10242	20/12/99	AGROQUALITA' S.R.L.
FAST 360 SG	9090	20/01/97	AGROQUALITA' S.R.L.
GLYFOGARDEN	9206	17/04/97	ARG CHEMICAL S.N.C.
BIOGLYCE	9186	08/04/97	AUSTRITAL L.T.D.
QUARTZ S	8044	16/03/92	BAYER CROPSCIENCE ITALIA S.R.L.
KLARO	9011	02/12/96	CHEMINOVA AGRO A/S
KLARO KIT	9463	13/01/98	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
DISERBELLO	9049	23/12/96	COPYR S.P.A.
ERBASTOP	9426	02/12/97	COPYR S.P.A.
EVADE	9422	10/11/97	DOW AGROSCIENCES B.V.
GARLON EV	10183	25/10/99	DOW AGROSCIENCES B.V.
ZERGAN EV	10185	25/10/99	DOW AGROSCIENCES B.V.
TIMBREL EV	10184	25/10/99	DOW AGROSCIENCES B.V.
HOPPER 360	9023	02/12/96	DOW AGROSCIENCES B.V.
ARIANE II	8376	07/08/93	DOW AGROSCIENCES B.V.
TAIFUN FORTE	8984	11/11/96	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
FOXTAR	8077	16/06/92	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
SILGLIF SG	9879	07/01/99	OXON ITALIA S.P.A.
BUGGY 240 SG	8920	06/08/96	SIPCAM S.P.A.
BUGGY 360 SG	8972	25/10/96	SIPCAM S.P.A.
BUGGY 360 GRANULI SOLUBILI	9685	14/07/98	SIPCAM S.P.A.
ARBOTECT 20 S	9401	20/10/97	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
PANTOX 360	9675	07/07/98	TERRANALISI S.R.L.
RAPIDO PRONTO USO	9230	09/05/97	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.

03A03945

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 febbraio 2003.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Vicenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VICENZA

Visto il proprio decreto n. 19105 del 5 dicembre 2001 che si intende qui integralmente richiamato e con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Vicenza;

Vista la nota del 12 febbraio 2003 con la quale l'ASCOM di Vicenza designa il sig. Marchetti Mariano, quale componente dell'organo collegiale sopra indicato, in sostituzione del sig. Ragazzi Walter, deceduto;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Marchetti Mariano è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Vicenza, in rappresentanza dei lavoratori;

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, 20 febbraio 2003

Il direttore provinciale: BORTOLAN

03A03321

DECRETO 26 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cosveit a r.l.» in liquidazione, in S. Anastasia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Letto il verbale del 20 maggio 2000 con il quale il revisore delegato dall'UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane - ha proposto la sostituzione del sig. Pagano Alfredo nato a Napoli il 5 settembre 1977, liquidatore ordinario dal 27 aprile 1999 della società coopratíva «Cosveit a r.l.» in liquidazione, con sede in S. Anastasia (Napoli), costituita in data 18 luglio 1984, iscritta nel registro imprese c/o la C.C.I.A.A. di Napoli al n. 04470040637, in liquidazione dal febbraio 1997 ai sensi dell'art. 2448 del codice civile;

Considerato che il liquidatore ordinario non ha consentito la revisione del sodalizio né ha, a tutt'oggi portato a termine il mandato né depositato il bilancio relativo all'esercizio 2001;

Accertato c/o il comune di Villaricca (Napoli) che l'indirizzo del Pagano risulta essere ii medesimo cui il revisore dell'U.N.C.I. ha inoltrato l'atto di diffida a consentire la revisione della società;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 marzo 2001;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del predetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

L'avv. Rigitano Domenico, nato a Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) il 18 ottobre 1937, residente a Napoli alla via G. Jannelli, 186, è nominato liquidatore della società cooperativa «Cosveit a r.l.» in liquidazione, con sede in S. Anastasia (Napoli), costituita in data 18 luglio 1984 iscritta al registro imprese al n. 04470040637 in sostituzione del sig. Pagano Alfredo, nato a Napoli il 5 settembre 1977.

Napoli, 26 febbraio 2003

Il direttore provinciale: MORANTE

03A03195

DECRETO 27 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Consumo Basso Ferrarese Soc. coop. a r.l.», in Lagosanto.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FERRARA

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 31 ottobre 1996 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Consumo Basso Ferrarese soc. coop. a r.l.» con sede in Lagosanto (Ferrara) è stata sciolta ed il sig. Chiodi Gino è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituzione del predetto liquidatore a causa di persistente frapposizione di ostacoli da parte del medesimo allo svolgimento dell'ultima ispezione ordinaria disposta dalla DPL di Ferrara con nota protocollo n. 8345 del 20 giugno 2000 che di fatto hanno impedito lo svolgimento della predetta ispezione ordinaria;

Vista la nota protocollo n. 1500211/P del 30 gennaio 2003 con cui la Direzione generale per gli enti cooperativi Div. II, segreteria della commissione centrale delle cooperative, trasmetteva a questo ufficio, in merito alla citata sostituzione, il parere favorevole espresso in data 21 novembre 2002, con voto unanime, dal comitato centrale per le cooperative;

Visto che il liquidatore non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione ex art. 37, comma 2 regio decreto

16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) richiesta dallo scrivente con raccomandata a.r. protocollo n. 15459 del 9 ottobre 2002;

Visto il regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000 n. 449;

Visto il disposto dell'art. 55, primo comma, del decreto legislativo n. 300/99;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 fra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di cooperazione;

Preso atto che tale convenzione risulta allo stato ancora pienamente in essere;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

La rag. Patrizia Argentesi, nata a Ostellato (Ferrara) il 19 ottobre 1960 con studio in Ferrara via Goretti n. 15, è nominata liquidatore della società cooperativa «Consumo Basso Ferrarese Soc. coop. a r.l.», con sede in Lagosanto (Ferrara) costituita in data 11 maggio 1989 per atto a rogito notaio dott. Sergio Cacchi, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 31 ottobre 1996, in sostituzione del sig. Chiodi Gino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Roma entro trenta giorni o entro sessanta giorni al TAR.

Ferrara, 27 febbraio 2003

Il dirigente: DE ROGATIS

03A03194

DECRETO 5 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa «C.M.M. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Molinara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stato demandato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive in esito alle quale gli uffici periferici del Ministero del lavoro continuano a svolgere i compiti in materia di cooperazione pur essendo trasferita detta competenza al Ministero delle attività produttive con decreto legislativo n. 300/99;

Visto il verbale di ispezione ordinaria, del 4 luglio 2002, eseguita sull'attività della cooperativa «C.M.M.» da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 23 gennaio 2003;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: «C.M.M. - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Molinara (Benevento), costituita per rogito dal notaio Nobile Mattei Nicola in data 16 dicembre 1995, repertorio n. 7366, - registro società n. 48844/96 - B.U.S.C. n. 1525/283332, codice fiscale n. 01034340628.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 5 marzo 2003

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

03A03196

DECRETO 6 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Progetto Ambiente società cooperativa a r.l.», in Pannarano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1999 con il quale è stata delegata alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000 n. 449 con il quale è stato introdotto il regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 24 gennaio 1994, con il quale ai sensi dell'art. 2448 del codice civile viene deliberato lo scioglimento anticipato della società cooperativa Progetto Ambiente, con sede in Pannarano (Benevento), nominando liquidatore il sig. Pacca Enzo;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 19 aprile 2002, dal quale risulta che la società cooperativa Progetto Ambiente si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile per il protrarsi infruttuoso della liquidazione affidata al sig. Pacca Enzo;

Preso atto che, in data 26 settembre 2002, il comitato centrale per le cooperative ha espresso parere favorevole alla sostituzione del sunnominato liquidatore;

Ritenuto di dover procedere alla nomina di un nuovo liquidatore;

Decreta:

Il dott. Miceli Antonio, residente in Benevento, via delle Puglie, 74, è nominato liquidatore della cooperativa «Progetto Ambiente società cooperativa a r.l.», con sede in Pannarano (Benevento), registro società n. 2905, già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione del sig. Pacca Enzo.

Contro il presente provvedimento è ammissibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Al nuovo liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Benevento, 6 marzo 2003

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

03A03197

DECRETO 6 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Imbarcadero S.c.r.l.», in Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LECCO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alla Direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 26 ottobre 1999, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività, della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e art. 18, della legge n. 59/92, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci relativi a due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Società cooperativa edilizia «Imbarcadero S.c.r.l.», con sede in Lecco, costituita per rogito del notaio Condò Gianfranco in data 23 maggio 1985, repertorio n. 18601, registro società n. 8036, Tribunale di Lecco, B.U.S.C. n. 202/212885.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lecco, 6 marzo 2003

Il direttore reggente: GALEAZZI

03A03198

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 febbraio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sull'indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 16 luglio 2002 e 28 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l.» con decreto 27 luglio 1999 è stata prorogata fino all'8 marzo 2003;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente l'indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre 1997, già prorogata con decreto 16 luglio 2002 e 28 novembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03120

DECRETO 26 febbraio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 16 luglio 2002 e 20 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino all'8 marzo 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'8 luglio 2002, protocollo numero 63338;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara», con sede in Pescara, via Conte di Ruvo n. 2, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 16 luglio 2002 e 20 novembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03121

DECRETO 26 febbraio 2003.

Iscrizione dell'organismo denominato «Suolo e Salute S.r.l.» nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigi-

lanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, da parte della società «Suolo e Salute S.r.l.», con sede in Fano (Pesaro-Urbino), via Abbazia n. 17, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. l62, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo «Suolo e Salute S.r.l.» al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Suolo e Salute S.r.l.», con sede in Fano (Pesaro-Urbino), via Abbazia n. 17, è iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Art. 2.

1. L'organismo iscritto «Suolo e Salute S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «Suolo e Salute S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03123

DECRETO 26 febbraio 2003.

Sostituzione del responsabile dott. Giancarlo Pavoni con il dott. Giuseppe Poda del laboratorio «ARPA - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna» autorizzato con decreto 2 luglio 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato Regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 22 agosto 2001, con il quale autorizza il laboratorio ARPA - Agenzia regionale prevenzione e

ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna, ubicato in Bologna, via Triachini n. 17, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, nella persona del responsabile dott. Giancarlo Pavoni;

Considerato che con determinazione n. 55 del 16 ottobre 2002, l'ARPA - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna ha conferito l'incarico di responsabile di detto laboratorio al dott. Giuseppe Poda in sostituzione del dott. Giancarlo Pavoni che ha cessato il servizio in data 1° agosto 2002, per collocamento a riposo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di indicare un nuovo responsabile del laboratorio ARPA - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 2 luglio 2001, relativo all'autorizzazione al laboratorio ARPA - Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, il responsabile del laboratorio risulta essere il dott. Giuseppe Poda in sostituzione del dott. Giancarlo Pavoni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03124

DECRETO 26 febbraio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Melannurca Campana» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 27 aprile 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Melannurca Campana», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento CE n. 535/97;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/99, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa congiuntamente dalla Associazione produttori ortofrutticoli e mela annurca A.P.O.M.A. e dell'Associazione produttori ortofrutticoli irpino-sanniti A.P.O.I.S., quali associazioni richiedenti la registrazione, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro Direzionale Isola G/1;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato l'indicazione del Gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per le produzioni vegetali;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/99, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Melannurca Campana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 27 aprile 2001.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per il «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Melannurca Campana».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al presente decreto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Melannurca Campana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Melannurca Campana» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «IS.ME.-CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Melan-

nurca Campana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» inimette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Melannurca Campana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Melannurca Campana».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03125

DECRETO 26 febbraio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Romano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 16 luglio 2002 e 20 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino all'8 marzo 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 maggio 2002, protocollo n. 62422;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Romano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 16 luglio 2002 e 20 novembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03180

DECRETO 26 febbraio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 16 luglio 2002 e 20 novembre 2002, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino all'8 marzo 2003;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco

degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio del formaggio Gorgonzola, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Gorgonzola» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61437;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03181

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Piccola Coop. BECS a r.l.», in Sora e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 ottobre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Piccola Coop. BECS a r.l.», con sede in Sora (Frosinone), (codice fiscale n. 02148910603), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Enrico Menenti, nato ad Anagni (Frosinone) il 27 luglio 1960, domciliato in Frosinone, via Adige, n. 41, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 27 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A04205

DECRETO 28 febbraio 2003.

Modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante norme comuni per l'attuazione della direttiva 96/92/CE relativa al mercato interno dell'energia elettrica;

Visto in particolare l'art. 3, comma 11 che prevede che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro delle attività produttive), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministro dell'economia e delle finanze), su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000 avente ad oggetto l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico;

Visto in particolare il Titolo IV, che disciplina gli oneri relativi alle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico;

Visto in particolare l'art. 11, comma 2 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione delle modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti del Fondo per la ricerca e per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati dei progetti ammessi, nonché criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema al fine di garantirne l'aderenza alle finalità indicate dal medesimo decreto;

Visto il decreto di modifica del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 «Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico» relativamente al Titolo V, art. 13, comma 2 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 17 aprile 2001;

Considerato che il sistema di finanziamento previsto dal presente decreto concerne le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale del sistema elettrico nazionale ad alto rischio tecnico-economico fortemente connesso al grado di innovazione delle stesse;

Considerato che il sistema di accesso al finanziamento non deve discriminare i soggetti ammissibili in termini di dimensioni o di natura giuridica dell'impresa;

Considerata l'opportunità di adottare un sistema che assicuri trasparenza ed equità della fase di selezione delle proposte di ricerca e coerenza delle proposte stesse rispetto all'esigenza di incrementare la competitività ed efficienza del sistema elettrico nazionale;

Considerata l'opportunità di costituire una Segreteria che assicuri l'operatività delle strutture destinate a gestire il Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale di cui all'art. 11, comma 1, del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000;

Considerata l'opportunità dì attribuire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico il compito di costituire la Segreteria in ragione delle sue competenze e del carattere di neutralità che essa riveste nell'assetto del sistema elettrico nazionale;

Vista l'intesa dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas espressa con delibera 12 febbraio 2003, n. 08/03;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce le modalità-per la selezione ed il finanziamento dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, le modalità per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati delle attività e dei progetti di ricerca di sistema, al fine di garantirne l'aderenza alle finalità di cui all'art. 10 del medesimo decreto, nonché i criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema.

Art. 2.

Piano triennale della ricerca di sistema

1. Il Piano triennale contenente i progetti e le priorità della ricerca di sistema, gli obiettivi ed i risultati attesi, nonché la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo sono predisposti dal CERSE, Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico, di cui all'art. 8, previa consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, del Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Del Piano triennale fa parte il Piano operativo annuale relativo al primo anno del triennio.

2. Il Piano triennale e la previsione di fabbisogno sono approvati, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del CERSE della necessaria documentazione, dal Ministero delle attività produttive, e trasmessi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per le determinazioni necessarie all'alimentazione del Fondo, ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

3. Il primo Piano triennale è predisposto dal CERSE entro sessanta giorni dal decreto di nomina di cui all'art. 8, comma 2. Successivamente, il Piano triennale aggiornato e la relativa previsione di fabbisogno sono predisposti dal CERSE e trasmessi al Ministero delle attività produttive entro il mese di agosto di ciascun anno.

4. I piani triennali approvati sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Contribuzione del Fondo ai progetti di ricerca

1. I progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, sono ammessi a contribuzione del Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia e con le seguenti modalità:

a) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera *a)*, del decreto 26 gennaio 2000, possono essere interamente finanziati dal Fondo, a condizione che i progetti medesimi soddisfino i requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto e non beneficino di altri finanziamenti;

b) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera *b)*, del decreto 26 gennaio 2000, possono esessere finanziati dal Fondo fino ad una quota massima definita dal CERSE per ogni progetto, in misura differente in ragione dei piani di cofinanziamento proposti, della tipologia dell attivita di ricerca, del grado di innovazione della medesima e del rischio tecnico-economico che ne consegue. Le quote di finanziamento a carico del Fondo di cui alla presente lettera non sono, di norma, superiori a quelle definite dalla Commissione europea.

2. I progetti di ricerca di cui al comma 1 sono ammessi a contribuzione a condizione che il proponente abbia adeguata disponibilità di strutture, attrezzature e risorse professionali idonee alla ricerca proposta e dimostri effettiva esperienza maturata sui temi specifici caratterizzanti il progetto.

3. L'erogazione dei contributi a carico del Fondo può essere condizionata alla prestazione, da parte dei soggetti interessati, di garanzie finanziarie od assicurative, la cui definizione è affidata al CERSE.

Art. 4.

Procedura concorsuale per l'ammissione alla contribuzione

1. La procedura concorsuale per la selezione dei progetti di ricerca proposti per l'ammissione a contributo è preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, contenente l'indicazione dell'oggetto nonché degli aspetti tecnico-scientifici-organizzativi-finanziari dei progetti di ricerca da presentare, delle eventuali garanzie finanziarie od assicurative richieste, dei criteri di ammissibilità dei costi, e dei criteri per la valutazione delle proposte di ricerca presentate.

2. La valutazione delle proposte di ricerca presentate nell'ambito della procedura concorsuale è effettuata dagli esperti individuati ai sensi dell'art. 11 entro trenta giorni dal termine di ricevimento delle medesime, secondo i criteri specificati nel bando di gara.

3. Gli esperti di cui al comma precedente predispongono su indicazione del CERSE gli elementi per porre in graduatoria le proposte di ricerca presentate e lo schema di ammissione delle medesime ai contributi del Fondo. Il CERSE predispone ed approva la graduatoria ed ammette i progetti di ricerca ai contributi del Fondo nei limiti delle disponibilità esistenti.

Art. 5.

Affidamento diretto di progetti di ricerca

1. I soggetti interessati a svolgere attività nella ricerca di sistema possono presentare al CERSE proposte di ricerca, consistenti nel completamento di progetti di ricerca già avviati, e per i quali siano disponibili i risultati delle prime fasi temporali che precedono la proposta di completamento.

2. Qualora le proposte di ricerca presentate ai sensi del comma precedente siano compatibili con il Piano triennale, comportino contributi equivalenti a quelli di analoghi progetti di ricerca assegnati mediante procedura concorsuale o confronatabili con quelli di progetti analoghi già in corso di esecuzione con lo stesso Fondo e vi siano necessità di salvaguardia delle conoscenze acquisite nelle fasi precedenti, di sviluppo di sinergie e di uso efficiente delle risorse, il CERSE può affidare detti progetti di completamento al soggetto proponente, ammettendoli direttamente alla contribuzione.

3. Ai progetti di ricerca affidati direttamente si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto in materia di proposta e di verifica dei risultati dei progetti di ricerca assegnati mediante procedura concorsuale.

4. L'affidamento diretto di un progetto di ricerca non costituisce causa di esclusione dalle procedure concorsuali di analoghe proposte di ricerca presentate da altri soggetti.

5. In ogni caso, l'affidamento diretto di cui al comma precedente può essere accordato per non più di una volta per ciascuna proposta di ricerca di cui si richiede il completamento.

6. La contribuzione del Fondo a progetti di ricerca affidati direttamente non può superare un ammontare prefissato nel piano operativo annuale.

Art. 6.

Verifica dello svolgimento dei progetti di ricerca

1. La Segreteria operativa, di cui all'art. 10 del presente decreto, verifica lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca ed il conseguimento dei risultati finali, anche avvalendosi degli esperti di cui all'art. 11, comma 2.

2. Ai fini di cui al comma precedente, debbono essere trasmesse alla Segreteria operativa relazioni intermedie sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca ed una relazione finale.

Art. 7.

Liquidazione ed erogazione dei contributi

1. Il CERSE liquida il contributo al progetto di ricerca in più quote correlate allo stato di avanzamento del progetto medesimo, sulla base delle verifiche svolte dalla Segreteria operativa.

2. La prima quota di contributo, liquidata a titolo di acconto, non può essere superiore al 30% dell'intero. Le successive quote di contributo sono liquidate a seguito della presentazione di relazioni intermedie di avanzamento ed in relazione alla effettiva realizzazione del progetto. La liquidazione della quota a saldo, non inferiore al 20% dell'intero, è subordinata alla presentazione di una relazione finale accompagnata dalla documentazione contabile relativa al progetto di ricerca.

3. Alla documentazione di cui al comma precedente, è allegata una dichiarazione attestante che la documentazione contabile prodotta è conforme alla documentazione contabile originale e che essa si riferisce unicamente a costi ammissibili e pertinenti alla realizzazione del progetto di ricerca.

4. La Segreteria operativa verifica l'ammissibilità e la pertinenza dei costi documentati al progetto di ricerca e può disporre accertamenti sulla loro effettiva consistenza. Gli esiti di tale attività di verifica sono comunicati al CERSE e vengono inclusi nel rapporto annuale di cui all'art. 9, comma 1, lettera *g)*.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, la Segreteria operativa puo avvalersì degli esperti di cui all'art. 11 del presente decreto.

6. La Cassa conguaglio per il settore elettrico eroga entro trenta giorni le quote di contributo liquidate dal CERSE.

Art. 8.

Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico

1. È istituito il Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE), con sede presso il Ministero delle attività produttive.

2. Il CERSE è composto da cinque membri di alta e riconosciuta competenza in materia di pianificazione, programmazione, organizzazione, gestione e valutazione di attività di ricerca e sviluppo nel settore energetico, con particolare riferimento alle diverse attività del settore elettrico rilevanti per la ricerca di sistema di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto 26 gennaio 2000.

3. I membri del CERSE non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con gli operatori interessati ai progetti di ricerca di cui al presente decreto. La verifica dell'incompatibilità è rimessa alla decisione del Ministro delle attività produttive.

4. I membri del CERSE sono nominati, la prima volta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle attività produttive. L'incarico ha durata triennale. I membri del CERSE cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, ancorché siano nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

5. Il decreto di nomina designa il membro cui è attribuita la carica di presidente. Tale carica è revocabile e può essere attribuita per non più di due volte. Il decreto di nomina stabilisce anche il compenso dei membri del CERSE e del presidente.

6. Il CERSE delibera a maggioranza ed adotta, la prima volta entro trenta giorni dal decreto di nomina di cui al precedente comma 2:

a) disposizioni concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, tra le quali le modalità di convocazione delle riunioni e di assunzione delle deliberazioni;

b) disposizioni concernenti l'indirizzo ed il controllo della ricerca di sistema, le modalità di ammissione dei progetti di ricerca alla contribuzione, le modalità di verifica dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca e del conseguimento dei risultati finali.

7. Le disposizioni di cui al comma precedente sono trasmesse dal CERSE al Ministro delle attività produttive, che le approva entro i successivi trenta giorni.

8. Le sedute del CERSE sono convocate autonomamente dal presidente o su richiesta del Ministero delle attività produttive.

Art. 9.

Funzioni del CERSE

1. Il CERSE esercita le funzioni previste dal presente decreto, tra le quali:

a) predispone ed aggiorna annualmente il Piano triennale e lo trasmette al Ministero delle attività produttive per l'approvazione entro i successivi trenta giorni, e quindi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per le determinazioni necessarie all'alimentazione del Fondo;

b) predispone il piano operativo annuale riguardante il primo anno del Piano triennale, individuando gli oggetti dei progetti di ricerca da ammettere alla contribuzione diretta ovvero mediante procedura concorsuale e definendo le relative previsioni di finanziamento;

c) definisce, entro quindici giorni dall'approvazione del Piano, i criteri per la predisposizione, da parte della Segreteria operativa, dei bandi di gara per l'attuazione del piano operativo annuale ed approva, entro quindici giorni dal loro ricevimento, i bandi stessi;

d) trasmette al Ministero ed assicura la pubblicità di tutti i progetti di ricerca ammessi a contribuzione e dei relativi affidatari;

e) definisce i criteri per la formazione e l'aggiornamento della lista degli esperti di cui all'art. 11;

f) affida le valutazioni dei progetti di ricerca a singoli o gruppi di esperti appartenenti alla lista di cui all'art. 11;

g) presenta al Ministero delle attività produttive, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il mese di dicembre di ogni anno, un rapporto annuale sullo stato della ricerca, contenente anche il quadro economico-finanziario dei progetti svolti e di quelli in essere;

h) promuove eventuali sinergie con altri organismi o programmi o piani a sostegno della ricerca per il settore elettrico;

i) definisce le quote, totali o parziali, di finanziamento dei i progetti di cui all'art. 3, comma 1.

2. Nell'espletamento dei propri compiti, il CERSE è assistito dalla Segreteria operativa di cui all'art. 10.

Art. 10.

Segreteria operativa

1. La Cassa conguaglio per il settore elettrico costituisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Segreteria operativa a supporto del CERSE.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per quanto attiene le modificazioni, entro trenta giorni dalla loro adozione, la Cassa conguaglio per il settore elettrico trasmette al CERSE una proposta di regolamento di organizzazione della Segreteria operativa. Il CERSE approva la proposta entro trenta giorni dalla trasmissione della stessa.

3. La Segreteria operativa:

a) entro trenta giorni dalla data di comuniczione dei criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettera *c)*, e successivamente con la cadenza definita dal CERSE, sottopone all'approvazione del medesimo CERSE uno o più bandi di gara per l'assegnazione di progetti di ricerca;

b) provvede alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o con le altre modalità eventualmente fissate dal CERSE, dei bandi di gara, assicurandone la massima diffusione anche per il tramite di mezzi telematici;

c) elabora indicatori di affidabilità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria dei progetti di ricerca, che sottopone al CERSE per l'approvazione;

d) assiste gli esperti, sulla base delle indicazioni del CERSE, nell'attività di valutazione dei progetti di ricerca, ed il CERSE medesimo nella predisposizione della relativa graduatoria, assicurando alle operazioni il carattere di massima riservatezza;

e) organizza la verifica dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca ammessi alla contribuzione;

f) propone al CERSE, sulla base delle verifiche svolte, la liquidazione dei contributi;

g) assicura una adeguata diffusione dei risultati finali dei progetti ammessi alla contribuzione, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lettera *b)*, del decreto 26 gennaio 2000;

h) accerta le eventuali violazioni del disposto dell'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto 26 gennaio 2000, riferendone tempestivamente al CERSE.

Art. 11.

Esperti

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettera *e)*, la Segreteria operativa rende noto, con mezzi idonei, l'avvio di una selezione per la formazione di un elenco di esperti, nazionali o esteri, di comprovata competenza nei settori della ricerca e dello sviluppo del settore elettrico e che garantiscano indipendenza di valutazione e di giudizio. L'elenco è aggiornato, con cadenza almeno annuale, secondo la medesima procedura.

2. Il CERSE individua, nell'ambito dell'elenco di cui al comma precedente e secondo criteri di competenza nelle materie oggetto dei singoli bandi di gara, gli esperti cui affidare la valutazione dei progetti di ricerca.

3. Il CERSE definisce ed aggiorna i compensi degli esperti sulla base degli importi unitari stabiliti per analoghe attività nell'ambito dei programmi comunitari di sostegno alla ricerca e sviluppo in campo energetico.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri per il funzionamento del CERSE, della Segreteria operativa e delle attività svolte dagli esperti di cui all'art. 11 sono a carico del Fondo.

2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico liquida i compensi dei componenti del CERSE e dei valutatori sulla base, rispettivamente, di quanto indicato nel decreto di nomina e di quanto fissato dal CERSE ai sensi del comma 3 dell'art. 12.

3. La Cassa conguaglio per il settore elettrico eroga gli importi dovuti ai soggetti di cui al comma precedente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Al fine di garantire il raccordo dell'organizzazione strutturale di cui al presente decreto con il previgente sistema, la disponibilità di competenza del Fondo, per

gli anni 2002 e 2003, è assegnata, con le modalità di cui all'art. 2, comma 3, del decreto 17 aprile 2001, alla società CESI S.p.a.:

a) per il finanziamento dei progetti di ricerca ammessi a contributo del Fondo, per la parte che non è stata coperta dalle erogazioni a valere sulla disponibilità di competenza del medesimo Fondo per gli anni 2000 e 2001;

b) per il finanziamento dei progetti di ricerca avviati o svolti nel corso dell'anno 2002, ovvero da avviare nel corso dell'anno 2003, qualora i medesimi progetti vengano ammessi ai contributi del Fondo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A03319

DECRETO 7 marzo 2003.

Identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari che usufruiscono di aiuti comunitari.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in particolare l'art. 13, comma 8, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive può stabilire le modalità di indicazione del lotto per i prodotti alimentari sottoposti a particolari controlli previsti dalle norme comunitarie;

Ritenuta la necessità di determinare una dicitura di lotto di produzione uniforme per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli confezionati nell'anno 2003 e che usufruiscono di aiuti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. La dicitura per la identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari di origine vegetale confezionate nell'anno 2003, previsto dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è costituito dalla lettera P seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1-365), nel caso di lotto giornaliero.

2. Nel caso di lotti relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura di cui al comma 1 è completata con l'indicazione di un'altra lettera alfabetica, di libera scelta, da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A03322

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 marzo 2003.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Decreto di approvazione stazione di revisione Omega S.r.l., in Chioggia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata sul supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20.8.1.2 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici»;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione;

Vista l'istanza in data 26 novembre 2002 della stazione di revisione Omega S.r.l. con sede in Chioggia (Venezia), via Saloni n. 59, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Venezia con verbale in data 14 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Omega S.r.l. con sede in Chioggia (Venezia), via Saloni n. 59.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
Beaufort	Tutti i modelli di zattere gonfiabili
Dunlop	Tutti i modelli di zattere gonfiabili
DSB	Tutti i modelli di zattere gonfiabili
Eurovinil	Tutti i modelli di zattere gonfiabili
	Tutti i modelli di sganci idrostatici
RFD	Tutti i modelli di zattere gonfiabili
Sekur	Tutti i modelli di zattere gonfiabili
Nuova Callegari e Chigi S.p.a.	Tutti i modelli di zattere gonfiabili

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A03320

DECRETO 4 marzo 2003.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Decreto di approvazione stazione di revisione Canepa & Campi. S.r.l., in S. Olcese.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata sul supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20.8.1.2 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641,

«Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici»;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione;

Vista l'istanza in data 28 ottobre 2002 della stazione di revisione Canepa & Campi S.r.l. con sede in S. Olcese (Genova), via Gramsci n. 4-6, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Genova con verbale in data 16 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Canepa & Campi S.r.l. con sede in S. Olcese (Genova), via Gramsci n. 4-6.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
Eurovinil	Zattere autogonfiabili lanciabili e ammainabili
	Sganci idrostatici
Sekur	Tutti i modelli di zattere autogonfiabili
Nuova Callegari e Chigi	Tutti i modelli di zattere autogonfiabili
Canepa & Campi	Cinture autogonfiabili

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A03323

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 dicembre 2002.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Orbetello.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4, che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale «sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente»;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1999, n. 400, in materia di organizzazione del Governo»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»;

Visto l'art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 «Disposizioni in materia ambientale» che aggiunge all'art. 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998 nove siti da bonificare di interesse nazionale tra cui quello di «Orbetello area ex Sitoco»;

Vista la nota del 6 settembre 2002, prot. 8348/RIBO/DI/B indirizzata alla regione Toscana ed all'ARPA della regione Toscana con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio chiede alle stesse di fornire elementi conoscitivi per l'avvio della procedura per la perimetrazione del sito ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998;

Vista la nota protocollo n. 9217 del 4 ottobre 2002 nella quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio richiede al comune di Orbetello di acquisire elementi conoscitivi utili alla perimetrazione;

Vista la nota protocollo n. 33058 del 19 settembre 2002, con la quale il comune di Orbetello trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la planimetria relativa alla perimetrazione dell'area industriale ex Sitoco;

Vista la nota, protocollo n. 24246/1.8.1, del 9 ottobre 2002 con la quale l'ARPAT della regione Toscana, in esito a quanto richiesto con la citata nota del 6 settembre 2002, prot. 8348/RIBO/DI/B trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le informazioni in merito alle indagini effettuate nell'area industriale ex Sitoco allegando la planimetria delle aree indagate;

Vista la nota, protocollo n. 35982/V.5.5. dell'11 ottobre 2002, con la quale il comune di Orbetello fornisce informazioni in merito agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di caratterizzazione, di certificazione di avvenuta bonifica già avviati in sede locale;

Vista la nota, protocollo n. 184/41322/13.03 del 5 novembre 2002, con la quale la regione Toscana assevera l'ipotesi di perimetrazione dell'area da bonificare così come avanzata dall'ARPAT con la citata nota del 9 ottobre 2002;

Vista la nota del 20 novembre 2002, protocollo n. 10822/RIBO/DI/B con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette al comune di Orbetello e, per conoscenza alla regione Toscana, la nuova proposta di perimetrazione del sito ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998, che include l'area lagunare antistante le aree terrestri in quanto potenzialmente interessata dalla contaminazione proveniente da terra;

Vista la delibera n. 324 del 22 novembre 2002, con la quale la giunta comunale del comune di Orbetello esprime parere favorevole in merito alla perimetrazione provvisoria del sito proposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con la nota del 20 novembre 2002, protocollo n. 10822/RIBO/DI/B;

Considerato che sulle aree perimetrate saranno effettuate attività di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, sulla base dei risultati della caratterizzazione, ai necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:25.000, allegata al presente decreto.

La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Toscana.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state individuate con il presente decreto.

La perimetrazione potrà essere modificata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 101

ALLEGATO

Perimetrazione del sito di interesse nazionale
«Orbetello (Sitoco)»

03A03189

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 marzo 2003.

Aggiornamento dell'albo degli esperti, di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Visto in particolare, l'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo, nonché l'art. 4, comma 5, del predetto decreto ministeriale, che prevedono che, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possa avvalersi di esperti iscritti in apposito elenco previo accertamento dei requisiti di onorabilità, qualificazione scientifica ed esperienza professionale nella ricerca industriale;

Vista la deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 febbraio 1996 con la quale venivano fissati i criteri per l'inserimento e la permanenza degli esperti tecnico-scientifici nell'albo previsto dal punto A.5 della deliberazione del MURST del 29 aprile 1994;

Visto il decreto direttoriale 20 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 2002, recante: «Selezione pubblica finalizzata alla formazione dell'albo degli esperti tecnico-scientifici, previsti dal punto A.5 della deliberazione 29 aprile 1994, n. 281»;

Vista la nota del capo del Dipartimento del 16 gennaio 2002, prot. n. 5/Seg., con cui è stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del predetto decreto, di valutare le domande ai fini della prima costituzione dell'albo;

Visto il decreto direttoriale n. 1176 del 2 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2002, con il quale è stato istituito il primo albo degli esperti;

Visto l'art. 6 del predetto decreto che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Acquisite le proposte della commissione in ordine alle domande successivamente presentate;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 6, del richiamato decreto direttoriale del 20 dicembre 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È formalmente approvato l'aggiornamento dell'albo degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. L'albo è consultabile al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Albo degli esperti».

2. Il presente decreto è comunicato al comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A04283

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DELIBERAZIONE 4 marzo 2003.

Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visti i titoli I e VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (testo unico bancario);

Visto l'art. 115, comma 1, del testo unico bancario, secondo cui le disposizioni di cui al capo I del titolo VI si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Viste le disposizioni che dichiarano applicabile ad altre operazioni la normativa di trasparenza dettata ai sensi del titolo VI del testo unico bancario e, in particolare, gli articoli 123 e 124 del medesimo testo unico bancario, l'art. 16, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente l'attività di mediazione creditizia, il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, concernente i servizi di bancoposta;

Visto l'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico dell'intermediazione finanziaria), secondo cui le disposizioni del titolo VI del testo unico bancario non si applicano ai servizi di investimento nè al servizio accessorio previsto dall'art. 1, comma 6, lettera *f)*, del medesimo decreto;

Visto l'art. 116, comma 3, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di pubblicità delle operazioni e dei servizi;

Visto l'art. 117, comma 2, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di forma dei contratti;

Visto l'art. 118, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modi e termini delle comunicazioni al cliente delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali;

Visto l'art. 119, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di indicare il contenuto e le modalità delle comunicazioni periodiche alla clientela;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri;

Visto l'art. 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001), recante attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE, in materia di istituti di moneta elettronica;

Considerata l'esigenza di emanare disposizioni volte ad assicurare che alla clientela sia fornita una informazione chiara ed esauriente sulle condizioni e sulle caratteristiche delle operazioni e dei servizi offerti;

Considerato che la comparabilità tra le diverse offerte favorisce l'efficienza e la competitività del sistema finanziario;

Ritenuto che l'evoluzione dell'operatività degli intermediari e della tecnologia impongono un costante adeguamento della disciplina di trasparenza, anche mediante disposizioni della Banca d'Italia;

Sulla proposta della Banca d'Italia, formulata sentito l'UIC ai sensi dell'art. 127 del testo unico bancario;

Delibera:

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini della presente delibera si definiscono:

a) «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) «intermediari», le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico bancario;

c) «tecniche di comunicazione a distanza», le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato;

d) «offerta fuori sede», l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'intermediario.

Art. 2
Criteri generali

1. Le informazioni previste dalla presente delibera sono rese alla clientela, con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari.

SEZIONE II
PUBBLICITÀ E CONTRATTI

Art. 3.
Operazioni e servizi

1. Le disposizioni in materia di pubblicità, previste dagli articoli da 4 a 9, si applicano alle operazioni e ai servizi indicati nell'allegato alla presente delibera. In relazione all'evoluzione dell'operatività degli intermediari e dei mercati, la Banca d'Italia può stabilire che altre operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie indicate nell'allegato medesimo.

Art. 4.

Avviso

1. In conformità delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, gli intermediari espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione della clientela un avviso denominato «principali norme di trasparenza», contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del titolo VI del testo unico bancario.

Art. 5.

Fogli informativi

1. Gli intermediari mettono a disposizione della clientela «fogli informativi» contenenti informazioni sull'intermediario, su tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonchè sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio.

2. I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati; copia dei fogli è conservata dall'intermediario per cinque anni.

3. La Banca d'Italia può prescrivere che il dettaglio dei fogli informativi sia graduato in relazione alla diffusione e alla complessità delle operazioni e dei servizi.

4. La Banca d'Italia può individuare operazioni e servizi per i quali, in ragione della particolare complessità, l'intermediario è tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo prima della conclusione del contratto.

Art. 6.

Offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza

1. Nel caso di offerta fuori sede, il soggetto che procede all'offerta consegna al cliente l'avviso e i fogli informativi di cui agli articoli 4 e 5 prima della conclusione del contratto.

2. Qualora l'intermediario si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso e i fogli informativi sono messi a disposizione della clientela anche mediante tali tecniche.

Art. 7.

Annunci pubblicitari

1. Gli annunci pubblicitari, comunque effettuati, con cui l'intermediario rende nota la disponibilità di operazioni e servizi, specificano la propria natura di messaggio pubblicitario e indicano che i fogli informativi sono a disposizione della clientela.

Art. 8.

Informazione precontrattuale

1. Prima della conclusione del contratto il cliente ha diritto di ottenerne una copia completa per una ponderata valutazione del contenuto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.

Art. 9.

Informazione contrattuale

Al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un «Indicatore sintetico di costo» (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.

Art. 10.

Forma dei contratti

1. La Banca d'Italia può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonchè per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente.

SEZIONE III

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

Art. 11.

Comunicazioni delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela

1. Nei contratti di durata, le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni delle operazioni e dei servizi, sono comunicate al cliente con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute.

2. Le variazioni sfavorevoli generalizzate possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante apposite inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art. 118, comma 3, del testo unico bancario.

3. Le variazioni di cui al comma 2 sono in ogni caso comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche.

4. Le modifiche di tasso conseguenti a variazioni di parametri contrattualmente previsti e indipendenti dalla volontà delle parti non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo.

5. La Banca d'Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni.

Art. 12.

Comunicazioni periodiche

1. Nei contratti di durata, gli intermediari forniscono periodicamente alla clientela comunicazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore.

2. La Banca d'Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Disposizioni di attuazione

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione della presente delibera. Per gli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico bancario, le disposizioni sono emanate sentito l'UIC.

2. Le disposizioni della presente delibera e quelle di attuazione emanate dalla Banca d'Italia si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico bancario, ai soggetti che esercitano il credito al consumo di cui all'art. 121, comma 2, lettera *c)*, del testo unico bancario, ai mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, a Poste Italiane S.p.a., per le sole attività di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 e agli istituti di moneta elettronica, di cui agli articoli 114-*bis* e seguenti del testo unico bancario, introdotti dall'art. 55 della legge 1º marzo 2002, n. 39. Le valutazioni di compatibilità delle disposizioni sono rimesse alle rispettive autorità di controllo.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. È abrogato, ai sensi dell'art. 161, comma 5, del testo unico bancario, il decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992, recante «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari».

2. La presente delibera e le disposizioni di attuazione, che la Banca d'Italia emanerà entro centoventi giorni dalla pubblicazione della delibera medesima, entreranno in vigore il 1º ottobre 2003.

3. Ai rapporti in essere alla data di cui al comma 2 si applicano i criteri generali e le previsioni in materia di comunicazioni alla clientela contenuti nella presente delibera e nelle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.

4. La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2003

Il Presidente: TREMONTI

ALLEGATO

OPERAZIONI E SERVIZI

depositi;
obbligazioni;
certificati di deposito e buoni fruttiferi;
altri titoli di debito;
mutui;
aperture di credito;
anticipazioni bancarie;
crediti di firma;
sconti di portafoglio;
leasing finanziario;
factoring;
altri finanziamenti;
garanzie ricevute;
conti correnti di corrispondenza;
incassi e pagamenti;
emissione e gestione di mezzi di pagamento;
emissione di moneta elettronica;
versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici;
acquisto e vendita di valuta estera;
intermediazione in cambi;
custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
locazione di cassette di sicurezza.

03A03939

DELIBERAZIONE 4 marzo 2003.

Attuazione del Titolo V-*bis* del decreto legislativo n. 385/1993 concernente gli istituti di moneta elettronica (IMEL): disciplina in materia di partecipazioni al capitale degli IMEL, vigilanza regolamentare, controlli sulle succursali in Italia di IMEL comunitari.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Vista la legge 1º marzo 2002, n. 39, che ai fini dell'attuazione delle Direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre 2000, in materia di istituti di moneta elettronica (di seguito «IMEL»), ha apportato modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo del 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni (di seguito «testo unico bancario»);

Visti i Titoli I e V-*bis* del testo unico bancario;

Visto l'art. 114-*quater* del testo unico bancario che richiama, in quanto compatibile, ai fini della disciplina delle partecipazioni al capitale degli IMEL l'art. 19, fatta eccezione per i commi 6 e 7 del testo unico medesimo;

Visto l'art. 114-*quater* del testo unico bancario che richiama, in quanto compatibile, ai fini della disciplina della vigilanza regolamentare l'art. 53 e, ai fini della disciplina dei controlli sulle succursali di IMEL comunitari insediate nel territorio della Repubblica, l'art. 55 del testo unico bancario;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Delibera:

Art. 1

Assunzione di partecipazioni al capitale degli IMEL

1. Ai fini del calcolo delle partecipazioni superiori al 5% del capitale dell'IMEL rappresentato da azioni con diritto di voto e delle variazioni delle medesime nei limiti percentuali stabiliti dalla Banca d'Italia in conformità al testo unico bancario, si tiene conto, al nume-

ratore, di tutte le azioni da acquisire, unitamente a quelle già possedute, aventi diritto al voto e, al denominatore, di tutte le azioni rappresentanti il capitale, comprese le azioni privilegiate, ma non quelle di risparmio.

2. Nei casi di scissione tra proprietà delle azioni e esercizio del diritto di voto, è tenuto a richiedere l'autorizzazione il soggetto cui si intende attribuire o cui spetterà il diritto di voto.

3. I soggetti che controllano — anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona — banche o società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione nei casi in cui la banca controllata o la società finanziaria capogruppo intende acquisire o aumentare la partecipazione in un IMEL.

Art. 2.

Criteri e condizioni per il rilascio, la revoca e la sospensione dell'autorizzazione all'assunzione di partecipazioni al capitale degli IMEL

1. Per la valutazione delle richieste di autorizzazione all'assunzione di partecipazioni, la Banca d'Italia tiene conto della qualità dei soggetti richiedenti anche in connessione alla situazione in cui versa l'IMEL interessato nonché dei rapporti che tali soggetti possono porre in essere con il medesimo. A tal fine, i soggetti richiedenti sono tenuti a comprovare, oltre il possesso dei requisiti di onorabilità, l'affidabilità della loro situazione finanziaria nonché la correttezza dei comportamenti nelle relazioni d'affari, nei casi e secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia. Possono altresì assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura - anche familiari e associativi - tra il richiedente e altri soggetti che si trovino in situazioni tali da compromettere le condizioni sopra indicate.

2. La Banca d'Italia ha facoltà di procedere con provvedimento motivato alla revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno o si modifichino i presupposti o le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'IMEL.

3. Tra i motivi di revoca rientrano, inoltre, a titolo esemplificativo:

i ripetuti comportamenti volti ad eludere la normativa;

la violazione degli impegni eventualmente assunti dal partecipante nei confronti della Banca d'Italia ai fini del rilascio dell'autorizzazione;

la trasmissione alla Banca d'Italia di informazioni e dati non corrispondenti al vero.

4. La sospensione dell'autorizzazione può essere disposta dalla Banca d'Italia quando venga accertata la temporanea insussistenza di uno o più dei requisiti o delle condizioni necessarie per l'autorizzazione, il cui ripristino sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato.

Art. 3.

Adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni

1. Gli IMEL si attengono alle istruzioni della Banca d'Italia in ordine al livello minimo di patrimonio di vigilanza, determinato secondo quanto previsto dalla Direttiva 2000/46/CE, che non può essere inferiore al capitale iniziale richiesto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di emissione di moneta elettronica.

2. Gli IMEL devono disporre in qualsiasi momento di un patrimonio di vigilanza commisurato, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2000/46/CE, all'importo delle passività totali relative alla moneta elettronica in circolazione e determinato secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia emana disposizioni in materia di contenimento dei rischi finanziari e non finanziari ai quali gli IMEL sono esposti nell'esercizio delle proprie attività.

Art. 4.

Limitazione degli investimenti e partecipazioni detenibili

1. Gli IMEL investono esclusivamente e per un importo non inferiore alle passività totali rivenienti dall'emissione di moneta elettronica in attività sufficientemente liquide e a basso rischio, nelle forme e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia in conformità della Direttiva 2000/46/CE.

2. La Banca d'Italia può prevedere deroghe temporanee alle regole relative agli investimenti consentiti agli IMEL alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 5, comma 6 della Direttiva 2000/46/CE.

3. Gli IMEL possono detenere partecipazioni solo in imprese che svolgono attività connesse e strumentali a quella di emissione di moneta elettronica, così come individuate dalla Banca d'Italia.

Art. 5.

Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni

1. La Banca d'Italia emana disposizioni concernenti l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, volte a salvaguardare una gestione sana e prudente degli IMEL.

2. Le strutture di controllo interno e i sistemi informativo-contabili degli IMEL devono essere adeguati al contesto operativo e ai rischi ai quali gli istituti sono esposti, compresi i rischi tecnici e procedurali e i rischi derivanti dalla cooperazione con altre imprese che svolgono attività connesse e strumentali a quelle degli IMEL.

Art. 6.

Controlli sulle succursali in Italia di IMEL comunitari

1. La Banca d'Italia valuta, in collaborazione con le Autorità competenti dello Stato membro di origine, la situazione di liquidità delle succursali italiane di IMEL

con sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, anche ai fini degli interventi da effettuare direttamente o per il tramite delle suddette Autorità.

2. La Banca d'Italia comunica le disposizioni applicabili alle succursali di cui al comma 1 e quelle di generale applicazione delle quali la Banca d'Italia stessa verifica l'osservanza.

3. La Banca d'Italia, al fine di agevolare la vigilanza sugli IMEL aventi sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, presta la propria collaborazione alle Autorità competenti del Paese d'origine, anche attraverso lo scambio di informazioni.

Art. 7.

Disposizioni applicative

1. La Banca d'Italia provvede a emanare le disposizioni applicative della presente delibera, in armonia con la disciplina comunitaria.

2. La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica taliana.

Roma, 4 marzo 2003

Il Presidente: TREMONTI

03A03940

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2003.

Istituzione degli uffici di Larino, Camerino, Mistretta, Nicosia e Mercato San Severino.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. Istituzione degli uffici di Larino, Camerino, Mistretta, Nicosia e Mercato San Severino

1.1. Sono istituiti gli uffici di Larino, Camerino, Mistretta, Nicosia e Mercato San Severino, con la competenza territoriale specificata nella tabella A. Le aree funzionali dei predetti uffici, dedicate l'una al servizio ai contribuenti e l'altra alle attività di controllo ed ai connessi adempimenti, non costituiscono strutture di livello dirigenziale.

1.2. L'attivazione degli uffici indicati al punto 1.1 sarà fissata con successivo atto. Contestualmente all'attivazione di detti uffici, la competenza territoriale degli uffici di Termoli, Tolentino, Sant'Agata di Militello, Enna e Salerno è rideterminata come specificato nella tabella *A*.

Motivazioni.

L'art. 94, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto l'istituzione di uffici locali dell'Agenzia delle entrate nei comuni sede di Tribunale che già ospitavano uffici finanziari. In applicazione di tale norma, vengono istituiti uffici locali dell'Agenzia a Larino, Camerino, Mistretta, Nicosia e Mercato San Severino, che sono le uniche sedi nelle quali i preesistenti uffici finanziari non erano stati sostituiti da uffici locali.

La competenza territoriale dei predetti cinque uffici viene ritagliata da quella degli attuali uffici di Termoli, Tolentino, Sant'Agata di Militello, Enna e Salerno, la cui circoscrizione viene conseguentemente ridotta.

I nuovi uffici verramio resi operativi con successivo atto, non appena saranno disponibili locali idonei ad ospitare le nuove strutture.

Riferimenti normativi:

legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 94, comma 1)

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5, commi 1 e 3).

Roma, 24 febbraio 2003

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

TABELLA *A*

Competenza territoriale degli uffici di Larino, Camerino, Mistretta, Nicosia, Mercato San Severino, Termoli, Tolentino, Sant'Agata di Militello, Enna e Salerno.

Larino: Bonefro, Casacalenda, Castelbottaccio, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Larino, Lucito, Lupara, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Rotello, Ripabottoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi.

Camerino: Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso.

Mistretta: Capizzi, Castel di Lucio, Caronia, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra, Tusa.

Nicosia: Agira, Assoro, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga, Troina.

Mercato San Severino: Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino, Siano.

Termoli: Acquaviva Collecroce, Campomarino, Guglionesi, Mafalda, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna, Termoli.

Tolentino: Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Esanatoglia, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, SantAngelo in Pontano, Samano, Tolentino, Urbisaglia.

Sant'Agata di Militello: Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capo D'Orlando, Capri Leone, Castell'Umberto, Cesarò, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Naso, San Fratello, San Marco D'Alunzio, San Salvatore di Fitalia, San Teodoro, SantAgata di Militello, Torrenova, Tortorici.

Enna: Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Enna, Piazza Armerina, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe, Villarosa.

Salerno: Acerno, Amalfi, Atrani, Baronissi, Bellizzi, Castiglione del Genovesi, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Maiori, Minori, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Positano, Praiano, Ravello, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.

03A03431

PROVVEDIMENTO 26 febbraio 2003.

Autorizzazione alla fusione per unione della Se.Ri.T. S.p.a., concessionaria del Servizio nazionale della riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Pesaro-Urbino, con la Se.Ri.Ma. S.p.a., concessionaria del Servizio nazionale della riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Macerata.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. Autorizzazione alla fusione per unione della Se.ri.t. S.p.a. con la Se.ri.ma. S.p.a. e contestuale trasferimento della titolarità della concessione per gli ambiti territoriali delle provincia di Pesaro-Urbino e Macerata alla Marcheriscossioni S.p.a.

1.1 È autorizzata la fusione per unione della Se.ri.t. S.p.a., concessionaria del servizio nazionale della riscossione per la provincia di Pesaro-Urbino, con la Se.ri.ma. S.p.a., concessionaria del servizio nazionale della riscossione per la provincia di Macerata.

1.2 Conseguentemente è autorizzato il contestuale trasferimento della titolarità del rapporto di concessione del servizio nazionale della riscossione per gli ambiti territoriali delle province di Pesaro-Urbino e di Macerata alla Marcheriscossioni S.p.a.

2. Efficacia del trasferimento.

2.1 Il trasferimento della titolarità del rapporto di concessione avrà efficacia a partire dalla data stabilita dalle parti, a condizione che le stesse ne diano comunicazione all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione - Ufficio rapporti con i concessionari, con preavviso di almeno quindici giorni, mediante raccomandata a.r. e a condizione che la società Marcheriscossioni S.p.a. sia costituita in conformità allo schema di statuto allegato all'istanza del 5 novembre 2002, e provveda, a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio, alla voltura a proprio nome delle cauzioni a suo tempo prestate dalla Se.ri.t. S.p.a. e dalla Se.ri.ma. S.p.a., o in alternativa, a prestare nuova idonea garanzia, per gli stessi importi precedentemente garantiti per gli ambiti territoriali di Pesaro-Urbino e di Macerata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Il presente atto viene emesso a seguito di istanza, prodotta dalla Se.ri.t. S.p.a., concessionaria del servizio nazionale della riscossione per l'ambito di Pesaro-Urbino, e dalla Se.ri.ma. S.p.a., concessionaria del servizio nazionale della riscossione per l'ambito di Macerata, volta ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, alla fusione per unione delle due società concessionarie, ed il conseguente trasferimento della titolarità delle concessioni, ai sensi dell'art. 57, comma 3-*bis,* del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999, in capo alla società risultante dalla fusione, denominata Marcheriscossioni S.p.a.

La prospettata operazione si inserisce nel quadro di un progetto di razionalizzazione del gruppo bancario, guidato dalla Banca delle Marche S.p.a., cui appartengono le summenzionate società concessionarie, finalizzato ad ottimizzare le strutture organizzative e le risorse umane già esistenti nell'ambito delle due società, al fine di ridurre i costi, di potenziare i servizi e di ampliare i volumi dei ricavi.

Tale progetto di ristrutturazione di gruppo ha ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia in data 22 gennaio 2003.

Il capitale sociale di entrambe le società interessate alla fusione è quasi interamente sottoscritto dalla citata Banca delle Marche S.p.a., la quale, più precisamente, detiene il 99,50% del loro capitale sociale, mentre il restante 0,5% appartiene alla Mediocredito Fondiario Centroitalia S.p.a., società controllata dalla stessa capogruppo.

Il capitale sociale della Marcheriscossioni S.p.a., risultante dalla fusione, sarà sottoscritto dalla Banca delle Marche S.p.a., e dal Mediocredito Fondiario Centroitalia S.p.a., con le medesime percentuali di partecipazione.

Dall'esame dello statuto della società Marcheriscossioni S.p.a., secondo lo schema allegato all'istanza di autorizzazione in oggetto, è risultato che la società

costituenda è pienamente in linea con i requisiti previsti per l'affidamento del servizio dall'art. 2 del più volte citato decreto legislativo n. 112/1999.

Inoltre, ai fini di quanto disposto dall'art. 57, comma 3-*bis,* del decreto legislativo n. 112 del 1999, il prospettato trasferimento di titolarità del rapporto concessorio assicura il mantenimento degli standards di capacità finanziaria, tecnica ed organizzativa posseduti dagli attuali soggetti titolari del servizio.

Infatti, la Marcheriscossioni S.p.a. acquisirà l'intera struttura operativa e le capacità organizzative delle società concessionarie partecipanti alla fusione, e, pertanto, sarà in grado di garantire l'efficiente svolgimento del servizio di riscossione negli stessi ambiti territoriali attualmente gestiti dalle società Se.Ri.T. S.p.a. e Se.Ri.Ma. S.p.a.

In particolare, saranno rispettate le caratteristiche tecniche richieste dal comma 6 del citato art. 2 del decreto legislativo n. 112/1999, in quanto la Marcheriscossioni potrà avvalersi anche dei sistemi informativi attualmente utilizzati dalle due attuali società concessionarie.

Con il presente provvedimento si dispone, quindi, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 57, comma 3-*bis,* del decreto legislativo n. 112 del 1999, alla fusione per unione della Se.ri.t. S.p.a. con la Se.ri.ma. S.p.a., ed il trasferimento della titolarità del rapporto di concessione, per gli ambiti territoriali delle province di Pesaro-Urbino e di Macerata, alla Marcheriscossioni S.p.a.

Riferimenti normativi dell'atto:

Disposizioni relative all'autorizzazione preventiva alle fusioni delle società concessionarie ed al trasferimento della titolarità dei rapporti concessori:

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 2, comma 4; art. 57, comma 3-*bis*).

Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lett. *b*).

Funzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6).

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

03A03430

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 24 febbraio 2003.

Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) - Vigenza disposizioni ordinanza n. 293 del 6 giugno 2002. (Ordinanza n. 343).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza commissariale n. 293 del 6 giugno 2002 avente ad oggetto: Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) - Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili;

Vista l'ordinanza commissariale n. 339 del 4 febbraio 2003 con la quale, relativamente al sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) è stata disposta una deroga temporanea ai limiti di utilizzo di risorsa idrica per le utenze collegate alle opere di derivazione del Rio Santa Lucia e Cixerri a Genna Is Abis;

Atteso che la piovosità dello scorso mese ha consentito di registrare consistenti apporti idrici nei serbatoi del sistema Flumendosa;

Ritenuto opportuno predisporre il bilancio idrico del sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) a conclusione del periodo di piovosità ancora in atto al fine di consentire la costituzione di un adeguato volume di scorte per una programmazione pluriennale;

Ritenuto altresì, nelle more dell'aggiornamento del bilancio idrico del sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) di dover mantenere le disposizioni di cui all'ordinanza n. 293/03 con riferimento ai volumi vincolati ed ai quantitativi stabiliti per le erogazioni per i vari usi, fermo restando quanto disposto con la successiva ordinanza n. 339 del 4 febbraio 2003;

Ordina:

Per le motivazioni indicate in premessa, fatto salvo quanto disposto con ordinanza n. 339 del 4 febbraio 2003, restano ferme, sino all'emissione di nuova ordinanza modificativa, le disposizioni di cui all'ordinanza n. 293 del 6 giugno 2002.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 24 febbraio 2003

Il commissario governativo: PILI

03A03185

ORDINANZA 28 febbraio 2003.

Deroga temporanea sino al 31 marzo 2003 delle disposizioni previste dall'ordinanza n. 343 del 24 febbraio 2003: Estensione dei limiti orari di erogazione, per uso idropotabile, di risorsa idrica per i comuni e gli enti alimentati dalle opere di presa gestite dall'Ente autonomo del Flumendosa. (Ordinanza n. 344).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 274 del 1° febbraio 2002 avente ad oggetto: «Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili dalla data del 1° febbraio 2002, che assegna le risorse idriche del sistema Medio Campidano Flumendosa-Cixerri»;

Considerato che l'art. 4 della citata ordinanza n. 274/2002 ha disposto in misura non superiore alle 6 ore/giorno l'orario di erogazione per uso potabile, articolato dagli enti gestori secondo le necessità di gestione delle reti, in tutti i comuni alimentati anche parzialmente dal sistema del Medio Flumendosa in misura non superiore a 6 ore/giorno;

Vista l'ordinanza commissariale n. 293 del 6 giugno 2002 avente ad oggetto: «Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis)» - Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili, con la quale (art. 4) è stato confermato l'orario di erogazione per uso idro-potabile in misura non superiore alle 6 ore/giorno per i comuni alimentati anche parzialmente dal sistema del Medio Flumendosa;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 339 del 4 febbraio 2003 avente ad oggetto: «Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) - Deroga temporanea limiti di utilizzo di risorsa idrica per le utenze collegate alle opere di derivazione del Rio Santa Lucia e Cixerri a Genna Is Abis» che, in deroga alle prescrizioni delle citate ordinanza n. 274/2002 e n. 293/2002 ha diposto, per i comuni alimentati dalle risorse derivate dall'opera di presa sul Rio Santa Lucia e dall'invaso del Cixerri a Genna Is Abis, l'erogazione di risorsa idrica per uso idropotabile in misura non superiore alle 9 ore/giorno;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 343 del 24 febbraio 2003, avente ad oggetto: «Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis) - Vigenza disposizioni ordinanza n. 293 del 6 giugno 2002» confermativa delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 293 del 6 giugno 2002 sino all'emissione di nuova ordinanza, fatta salva la deroga di cui all'ordinanza n. 339 del 4 febbraio 2003;

Considerato che l'E.A.F., Ente autonomo del Flumendosa, ha reso noto, in data odierna, che a seguito delle recenti eccezionali precipitazioni che hanno interessato il bacino idrografico del Flumendosa, risultano, ulteriormente invasati nei serbatoi del Medio Flumendosa circa 53 Mmc di acqua, e che si prevedono altri consistenti apporti nei prossimi giorni;

Considerato inoltre che si sono verificate, o sono prossime, condizioni di massima regolazione nei seguenti invasi del sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri:

Genna Is Abis;

Is Barroccus;

Casa Fiume;

Flumineddu;

Ritenuto opportuno, in attesa della predisposizione del bilancio idrico del Sistema in parola a conclusione del periodo atteso di piovosità, bilancio che terrà conto degli ulteriori apporti idrici che nel frattempo saranno intervenuti, di estendere alle 24 ore giornaliere l'erogazione di risorsa idrica per uso idro-potabile, al fine di ridurre il livello attuale degli invasi interessati, rendendo disponibile all'utenza la risorsa esistente e garantendo, nel contempo, la costante disponibilità di capacità di ulteriore accumulo negli invasi stessi;

Ritenuto necessario utilizzare tale periodo di erogazione per la verifica delle perdite del sistema e l'individuazione dei possibili interventi di miglioramento delle reti;

Ordina:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa, fermo restando quanto disposto con ordinanza n. 343 del 24 febbraio 2003, con effetto immediato e sino al 31 marzo 2003, l'E.A.F., Ente autonomo del Flumendosa è autorizzato a regolare, in deroga alle vigenti prescrizioni commissariali, ivi comprese quelle di cui all'ordinanza n. 343 del 24 febbraio 2003, le erogazioni ai comuni e agli enti alimentati dalle risorse derivate dalle proprie opere di presa in modo tale da consentire un'erogazione agli utenti per uso idro-potabile nella misura di 24 ore/giorno.

Art. 2.

L'Ente autonomo del Flumendosa provvederà a comunicare al commissario governativo la conferma, alla data del 20 marzo 2003, delle condizioni che hanno determinato l'adozione della presente ordinanza ai fini della sua eventuale proroga.

Art. 3.

Per effetto dell'emanazione della presente ordinanza, deve intendersi revocata l'ordinanza n. 339 del 4 febbraio 2003.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 28 febbraio 2003

Il commissario governativo: PILI

03A03201

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE «AMEDEO AVOGADRO»

DECRETO RETTORALE 11 febbraio 2003.

Modificazioni dello statuto.

IL RETTORE

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro» emanato con decreto rettorale n. 539 del 12 dicembre 2001 e pubblicato sul numero 3 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 gennaio 2002 - serie generale;

Visto in particolare l'art. 9 del predetto statuto;

Considerato che nella pratica applicazione del testo statutario si sono riscontrate situazioni di incongruenza;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito con modifiche nella legge n. 56 del 4 aprile 2002;

Ritenuto di dover modificare gli articoli 12, 14, 20 e 23 al fine di riportare a coerenza le disposizioni dello statuto e riaffermare fra l'altro la centralità, nel rispetto delle acclarate autonomie delle strutture, del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

Vista la delibera del senato accademico n. 8/2002/3 del 23 settembre 2002;

Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione con delibera n. 5/2002/3 del 27 settembre 2002;

Acquisiti altresì i pareri sulle proposte di modifiche statutarie espressi dai consigli delle facoltà e dai consigli di dipartimento;

Vista la delibera del senato accademico n. 10/2002/3 del 18 novembre 2002 che ha approvato il nuovo testo statutario;

Vista la nota n. 8201 del 5 dicembre 2002 con la quale il testo dello statuto con le relative modifiche è stato inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito, di cui all'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota n. 196 del 14 gennaio 2003 con la quale il M.I.U.R. ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito al nuovo testo dello statuto;

Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica dello statuto dell'Ateneo;

Decreta:

1. Lo statuto dell'Università degli studi del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro» emanato con decreto rettorale 539 del 12 dicembre 2001 è modificato negli articoli 12, 14, 20 e 23 e precisamente:

a) sono cassate le parole «il consiglio di amministrazione» dal testo della lettera *k)* del primo comma dell'art. 14;

b) è cassata la parola «confermati» alla fine del comma V dell'art. 14;

c) è cassata la lettera *f)* del comma I dell'art. 12;

d) è cassata la lettera *i)* del primo comma dell'art. 23 e conseguentemente le parole «indicando preventivamente i limiti minimi e massimi con riferimento a quanto previsto dalle norme di legge» della lettera *i)* del comma I dell'art. 14;

e) è riformulato il comma II dell'art. 20 nel testo che segue: «Il collegio è nominato dal rettore, su parere favorevole del consiglio d'amministrazione ed è composto da non piu di sette componenti indicati dall'Università di cui tre membri scelti rispettivamente tra i dirigenti o funzionari del MIUR, del Ministero dell'economia e delle finanza e tra i magistrati della Corte dei conti. La maggioranza dei componenti deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili».

2. *(Omissis).*

3. Le modifiche di statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Vercelli, 11 febbraio 2003

Il rettore: VIANO

03A03179

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 4 marzo 2003 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Abdelfattah Amour, console generale del Regno del Marocco a Milano.

03A03426

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Parrocchia di S. Maria Giulia e Francesco nella Cattedrale di Livorno, in Livorno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 febbraio 2003, viene estinta la Parrocchia di S. Maria, Giulia e Francesco nella Cattedrale di Livorno, con sede in Livorno.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dalla data di iscrizione del medesimo nel registro delle persone giuridiche.

03A03182

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia di S. Michele Arcangelo, in Scheggino, frazione Ceselli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 febbraio 2003, la Parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in Scheggino (Perugia), frazione Ceselli, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Michele Arcangelo», con sede in Scheggino (Perugia), frazione Ceselli.

03A03183

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia di S. Giovenale Vescovo, in Cascia, frazione Logna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 febbraio 2003, la Parrocchia di S. Giovenale Vescovo, con sede in Cascia (Perugia), frazione Logna, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Giovenale Vescovo», con sede in Cascia (Perugia), frazione Logna.

03A03184

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia dei Santi Gregorio e Giovanni Battista, in Cascia, frazione Atri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 febbraio 2003, la Parrocchia dei Santi Gregorio e Giovanni Battista, con sede in Cascia (Perugia), frazione Atri, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa dei Santi Gregorio e Giovanni Battista», con sede in Cascia (Perugia), frazione Atri.

03A03190

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia di S. Pietro Apostolo, in Cascia, frazione Castel S. Maria

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 25 febbraio 2003, la Parrocchia di S. Pietro Apostolo, con sede in Cascia (Perugia), frazione Castel S. Maria, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Pietro Apostolo», con sede in Cascia (Perugia), frazione Castel S. Maria.

03A03191

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia dei Santi Bartolomeo Apostolo e Martino Vescovo, in Preci, frazione Todiano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 febbraio 2003, la Parrocchia dei Santi Bartolomeo Apostolo e Martino Vescovo, con sede in Preci (Perugia), frazione Todiano, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa dei Santi Bartolomeo Apostolo e Martino Vescovo, con sede in Preci (Perugia), frazione Todiano.

03A03192

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia di S. Cristoforo Martire, in Preci, frazione Belforte

Con decreto del Ministro dell'interno in data 25 febbraio 2003, la Parrocchia di S. Cristoforo Martire, con sede in Preci (Perugia), frazione Belforte, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Cristoforo Martire», con sede in Preci (Perugia), frazione Belforte.

03A03193

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 marzo 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0691
Yen giapponese	128,22
Corona danese	7,4265
Lira Sterlina	0,67840
Corona svedese	9,2380
Franco svizzero	1,4720
Corona islandese	83,70
Corona norvegese	7,8290
Lev bulgaro	1,9506
Lira cipriota	0,58375
Corona ceca	31,798
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,16
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6220
Lira maltese	0,4225
Zloty polacco	4,3315
Leu romeno	36000
Tallero sloveno	231,6325
Corona slovacca	41,726
Lira turca	1853000
Dollaro australiano	1,7908
Dollaro canadese	1,5769
Dollaro di Hong Kong	8,3380
Dollaro neozelandese	1,9312
Dollaro di Singapore	1,8867
Won sudcoreano	1336,80
Rand sudafricano	8,6383

Cambi del giorno 26 marzo 2003

Dollaro USA	1,0667
Yen giapponese	128,19
Corona danese	7,4263
Lira Sterlina	0,67790
Corona svedese	9,2170
Franco svizzero	1,4739
Corona islandese	83,99
Corona norvegese	7,8135
Lev bulgaro	1,9488
Lira cipriota	0,58394
Corona ceca	31,812
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,26
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6216
Lira maltese	0,4227
Zloty polacco	4,3348
Leu romeno	35917
Tallero sloveno	231,6125
Corona slovacca	41,556
Lira turca	1831000
Dollaro australiano	1,7830
Dollaro canadese	1,5669
Dollaro di Hong Kong	8,3190
Dollaro neozelandese	1,9410
Dollaro di Singapore	1,8876
Won sudcoreano	1327,40
Rand sudafricano	8,5016

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A04409 - 03A04410

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Colazide».

Con il decreto n. 800.5/R.M.478/D44 del 7 marzo 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

COLAZIDE:

50 capsule rigire 750 mg - A.I.C. n. 033862 018;
56 capsule rigide 750 mg - A.I.C. n. 033862 020;
100 capsule rigide 750 mg - A.I.C. n. 033862 032;
112 capsule rigide 750 mg - A.I.C. n. 033862 044;
130 capsule rigide 750 mg - A.I.C. n. 033862 057;
224 (2×112) capsule rigide 750 mg - A.I.C. n. 033862 069;
260 (2×130) capsule rigide 750 mg - A.I.C. n. 033862 071;
300 (3×100) capsule rigide 750 mg - A.I.C. n. 033862 083;
500 (10×50) capsule rigide 750 mg - A.I.C. n. 033862 095;
672 (6×112) capsule rigide 750 mg - A.I.C. n. 033862 107;
780 (6×130) capsule rigide 750 mg - A.I.C. n. 033862 119.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Astrazeneca S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

03A03941

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nefadar».

Con il decreto n. 800.5/R.M.57/D41 del 28 febbraio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

NEFADAR:

«100 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 028924 013;
«200 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 028924 025.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi-Synthelabo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

03A03942

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con il decreto n. 800.5/R.M.58/D46 del 14 marzo 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

Soluzioni concentrate acide con glucosio per emodialisi (range F.U.N.)

Confezioni:

sacca plastica flessibile 50 ml - A.I.C. n. 031452016
sacca plastica flessibile 100 ml - A.I.C. n. 031452028
sacca plastica flessibile 5000 ml - A.I.C. n. 031452030
sacca plastica rigida 2500 ml - A.I.C. n. 031452042
sacca plastica rigida 3000 ml - A.I.C. n. 031452055
sacca plastica rigida 3500 ml - A.I.C. n. 031452067
sacca plastica rigida 5000 ml - A.I.C. n. 031452079
sacca plastica rigida 6000 ml - A.I.C. n. 031452081
sacca plastica rigida 7000 ml - A.I.C. n. 031452093
sacca plastica rigida 8000 ml - A.I.C. n. 031452105
sacca plastica rigida 10000 ml - A.I.C. n. 031452117
sacca plastica rIgida 10700 ml - A.I.C. n. 031452129
sacca plastica rigida 11000 ml - A.I.C. n. 031452131

Soluzioni concentrate acide e basiche per emodialisi (range F.U.N.)

Confezioni:

sacca plastica flessibile 50 ml - A.I.C. n. 031456015
sacca plastica flessibile 100 ml - A.I.C. n. 031456027
sacca plastica flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 031456039
sacca plastica flessibile 2000 ml - A.I.C. n. 031456041
sacca plastica flessibile 2500 ml - A.I.C. n. 031456054
sacca plastica flessibile 4500 ml - A.I.C. n. 031456066
sacca plastica flessibile 5000 ml - A.I.C. n. 031456078
sacca plastica flessibile 2000+3000 ml - A.I.C. n. 031456080
sacca plastica rigida 2500 ml - A.I.C. n. 031456092
sacca plastica rigida 3000 ml - A.I.C. n. 031456104
sacca plastica rigida 3500 ml - A.I.C. n. 031456116
sacca plastica rigida 5000 ml - A.I.C. n. 031456128
sacca plastica rigida 6000 ml - A.I.C. n. 031456130
sacca plastica rigida 7000 ml - A.I.C. n. 031456142
sacca plastica rigida 8000 ml - A.I.C. n. 031456155
sacca plastica rigida 10000 ml - A.I.C. n. 031456167
sacca plastica rigida 10700 ml - A.I.C. n. 031456179
sacca plastica rigida 11000 ml - A.I.C. n. 031456181

Soluzioni concentrate acide senza glucosio per emodialisi (range F.U.N.)

Confezioni:

sacca plastica flessibile 50 ml - A.I.C. n. 031454010
sacca plastica flessibile 100 ml - A.I.C. n. 031454022
sacca plastica flessibile 5000 ml - A.I.C. n. 031454034
sacca plastica rigida 2500 ml - A.I.C. n. 031454046
sacca plastica rigida 3000 ml - A.I.C. n. 031454059
sacca plastica rigida 3500 ml - A.I.C. n. 031454061
sacca plastica rigida 5000 ml - A.I.C. n. 031454073
sacca plastica rigida 6000 ml - A.I.C. n. 031454085
sacca plastica rigida 7000 ml - A.I.C. n. 031454097

sacca plastica rigida 8000 ml - A.I.C. n. 031454109
sacca plastica rigida 10000 ml - A.I.C. n. 031454111
sacca plastica rigida 10700 ml - A.I.C. n. 031454123
sacca plastica rigida 11000 ml - A.I.C. n. 031454135

Soluzioni concentrate basiche per emodialisi (range F.U.N.)

Confezioni:
sacca plastica flessibile 5000 ml - A.I.C. n. 031455013
sacca plastica rigida 2500 ml - A.I.C. n. 031455025
sacca plastica rigida 3000 ml - A.I.C. n. 031455037
sacca plastica rigida 3500 ml - A.I.C. n. 031455049
sacca plastica rigida 5000 ml - A.I.C. n. 031455052
sacca plastica rigida 6000 ml - A.I.C. n. 031455064
sacca plastica rigida 7000 ml - A.I.C. n. 031455076
sacca plastica rigida 8000 ml - A.I.C. n. 031455088
sacca plastica rigida 10000 ml - A.I.C. n. 031455090
sacca plastica rigida 10700 ml - A.I.C. n. 031455102
sacca plastica rigida 11000 ml -A.I.C. n. 031455114

Soluzioni concentrate con acetato per emodialisi (range F.U.N.)

Confezioni:
sacca plastica rigida 2500 ml - A.I.C. n. 031466016
sacca plastica rigida 3000 ml - A.I.C. n. 031466028
sacca plastica rigida 3500 ml - A.I.C. n. 031466030
sacca plastica rigida 5000 ml - A.I.C. n. 031466042
sacca plastica rigida 6000 ml - A.I.C. n. 031466055
sacca plastica rigida 7000 ml - A.I.C. n. 031466067
sacca plastica rigida 5000 ml - A.I.C. n. 031466042
sacca plastica rigida 6000 ml - A.I.C. n. 031466055
sacca plastica rigida 7000 ml - A.I.C. n. 031466067
sacca plastica rigida 8000 ml - A.I.C. n. 031466079
sacca plastica rigida 10000 ml - A.I.C. n. 031466081
sacca plastica rigida 10700 ml - A.I.C. n. 031466093
sacca plastica rigida 11000 ml - A.I.C. n. 031466105

Soluzioni concentrate senza acetato per emodialisi (range F.U.N.)

Confezioni:
sacca plastica flessibile 50 ml - A.I.C. n. 031467018
sacca plastica flessibile 100 ml - A.I.C. n. 031467020
sacca plastica flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 031467032
sacca plastica flessibile 2000 ml - A.I.C. n. 031467044
sacca plastica flessibile 2500 ml - A.I.C. n. 031467057
sacca plastica flessibile 4500 ml - A.I.C. n. 031467069
sacca plastica flessibile 5000 ml - A.I.C. n. 031467071
sacca plastica flessibile 2000+3000 ml - A.I.C. n. 031467083
sacca plastica rigida 2500 ml - A.I.C. n. 031467095
sacca plastica rigida 3000 ml - A.I.C. n. 031467107
sacca plastica rigida 3500 ml - A.I.C. n. 031467119
sacca plastica rigida 5000 ml - A.I.C. n. 031467121
sacca plastica rigida 6000 ml - A.I.C. n. 031467133
sacca plastica rigida 7000 ml - A.I.C. n. 031467145
sacca plastica rigida 8000 ml - A.I.C. n. 031467158
sacca plastica rigida 10000 ml - A.I.C. n. 031467160
sacca plastica rigida 10700 ml - A.I.C. n. 031467172
sacca plastica rigida 11000 ml - A.I.C. n. 031467184
sacca flessibile 1000 + 5000 - A.I.C. n. 031467196

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Biosol S.p.a., titolare della specialità.

03A03943

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32038 del 17 febbraio 2003, fermo restando quanto disposto con il decreto direttoriale n. 31848 del 24 dicembre 2002, il medesimo trattamento è autorizzato secondo la nuova ripartizione seguente:

Trapani in favore di 33 lavoratori anziché 32;

Enna in favore di 25 lavoratori anziché 26;

Palermo in favore di 75 lavoratori anziché 74;

Patti (Messina) in favore di 50 lavoratori anziché 51.

Con decreto n. 32039 del 19 febbraio 2003, e concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla:

S.p.a Saturno, con sede in Grugliasco (Torino) - unità di Grugliasco, per il periodo dal 5 novembre 2002 al 4 novembre 2003.

Con decreto n. 32040 del 19 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla:

S.p.a. L'Elettrometallurgica, con sede in Cuorgné (Torino) - unità di Cuorgné, per il periodo dal 1° aprile 2002 al 30 settembre 2002.

Con decreto n. 32041 del 19 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta in favore del personale dipendente dalla:

S.p.a. Gessica, con sede in Campobello di Licata (Agrigento) - unità di Campobello di Licata, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32042 del 19 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla:

S.r.l. Cintel Corona, con sede in Milano, unità di Monza (Milano), per il periodo dal 19 novembre 2002 al 18 novembre 2003.

Con decreto n. 32044 del 19 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla:

S.p.a. F.G.R. - Fonderie Ghisa Rosta, con sede in Rivoli (Torino), unità di Rivoli per il periodo dal 4 ottobre 2002 al 3 ottobre 2003.

Provvedimento concernente l'annullamento parziale della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto n. 32043 del 19 febbraio 2003, è annullato il decreto direttoriale n. 31515 dell'11 ottobre 2002, limitatamente al periodo dal 3 ottobre 2002 al 26 maggio 2003 in favore del personale dipendente dalla S.p.a F.G.R. - Fonderie ghisa Rosta, con sede in Rivoli (Torino), unità di Rivoli.

03A03175

Provvedimento concernente la concessione dei benefici previsti dall'art. 8, comma 4 e dall'art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991.

Con decreto n. 32088 del 4 marzo 2003, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 14 febbraio 2003, n. 14, sono stati concessi i benefici previsti dall'art. 8, comma 4 e dell'art. 25, comma 9, della legge n. 223/91, in favore della società Brand Italia S.p.a., con sede in Brescia.

03A03324

Provvedimento concernente la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 32068 del 24 febbraio 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Casalvelino - Velia (Salerno).

Imprese impegnate nei lavori per l'utilizzazione ad uso promiscuo delle acque della diga di Piano della Rocca sul fiume Alento - Condotta di derivazione fondo Valle Alento - IV Lotto, per il periodo dall'11 agosto 2001 al 10 novembre 2003.

03A03325

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 46 adottata in data 17 maggio 2002 dalla Cassa nazionale del notariato.

Con ministeriale n. 9PP/80003/NOT-L-17 del 10 gennaio 2003, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 46 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, in data 17 maggio 2002, concernente la perequazione automatica delle pensioni a far data dal 1° luglio 2002.

03A03126

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Azienda Agricola del 2000 a r.l.», in Monte San Biagio.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Azienda Agricola del 2000 a r.l.» con sede in Monte San Biagio (Latina) costituita con rogito Notaio Viscogliosi G. Battista di Fondi, in data 20 luglio 1995 - rep. n. 19823) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovatasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A03128

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Proroga dell'abilitazione provvisoria all'I.T.C.-C.N.R. - Istituto per le tecnologie della costruzione, in San Giuliano Milanese, alla certificazione CE di conformità per i cementi comuni, secondo le norme UNI EN 197-1/2.

Con decreto ministeriale del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 5 marzo 2003, visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, visto altresì il decreto ministeriale 22 gennaio 2002, esamina la domanda e la relativa documentazione presentata, l'Organismo «Istituto per le tecnologie della costruzione (I.T.C.-C.N.R.)» - via Lombardia n. 49, San Giuliano Milanese (Milano) è autorizzato, a decorrere dalla data del 5 marzo 2003, ad ammettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste dalla norma UNI EN 197-1/2.

L'autorizzazione ha una durata di centottanta giorni decorrenti dalla data di emissione del decreto.

03A03127

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di organismi

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 18 febbraio 2003, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 18 febbraio 2003 i seguenti organismi:

1) Secur Control S.r.l. - Via Traversa Valdipiana Ovest n. 26 - Torrita di Siena (Siena), è abilitato per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

2) Eurisp Italia S.r.l. - Via Brione n. 28/a - Torino, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

3) IQM - Innovazioni, qualità e miglioramento S.r.l. - Via Belisario n. 7 - Roma, è abilitato per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

4) Cervino S.r.l. - Piazza Nicolò Barabino n. 10/5 - Genova, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

5) C.E.V.I. S.r.l. - Viale Michelangelo n. 66 - Arezzo, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

6) Progetto Nord Est S.r.l. - Via Sandro Pertini n. 2 - Torreglia (Padova), è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

7) Aesse S.r.l. - Viale Randi n. 118/A - Ravenna, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

8) Overtec S.r.l. - Via Federico Tozzi n. 13 - Roma, è abilitata per gli impianti:

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

9) Sidel S.p.a. - Via Larga n. 34/2 - Bologna, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

03A03326

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente la realizzazione di una centrale di cogenerazione a ciclo combinato da circa 400 MWe da ubicare in Teverola presentato dalla società SET S.r.l., in Milano.

In data 14 febbraio 2003 con il DEC/VIA/50 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto concernente la realizzazione di una centrale di cogenerazione a ciclo combinato da circa 400 MWe ubicare in comune di Teverola (Caserta), presentato dalla società SET S.r.l., con sede in viale Certosa, 247 - 20124 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori-azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A03327

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Disposizioni per il riconoscimento, il controllo ed il sostegno delle Unioni nazionali tra le associazioni dei produttori agricoli

Con decreto ministeriale n. 135 del 17 gennaio 2003, sono state emanate le norme per il riconoscimento, il controllo ed il sostegno delle Unioni nazionali tra le associazioni dei produttori agricoli, in applicazione del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, art. 26, comma 6.

Possono chiedere il riconoscimento le unioni nazionali costituite da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del predetto decreto legislativo n. 228/2001, nonché del regolamento (CE) n. 2200/96 del 27 ottobre 1996.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole e forestali wvvw. politicheagricole.it

03A03174

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 745 del 19 febbraio 2003 alla Sorgente Tesorino S.p.a. avente:

sede legale in via del Larione 32/A - 50126 Firenze;

stabilimento di produzione in Montopoli Valdarno (Pisa), via Costa al Bagno n. 6;

partita I.V.A. 00516990470 e codice fiscale 00426230488;

è concessa l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio della macchina riempitrice Procomac Hal Pet 24, 30, 6 e del saturatore Procomac Carbosmart 10.

Con decreto dirigenziale n. 459 del 5 febbraio 2003 alla Sorgente Tesorino S.p.A. avente:

sede legale in via del Larione 32/A - 50126 Firenze;

stabilimento di produzione in Montopoli Valdarno (Pisa), via Costa al Bagno, 6;

partita l.V.A. 00516990470 e codice fiscale 00426230488;

è concessa l'autorizzazione all'utilizzo delle preforme prodotte e fornite dalla ditta Pizzorni s.a.s., a partire dai polimeri già autorizzati in precedenza, per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Sorgente Tesorino».

L'autorizzazione è concessa in via provvisoria per la durata di trentasei mesi alla società richiedente a partire dalla data di notifica del presente provvedimento e durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Sorgente Tesorino S.p.a. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

03A03317-03A03318

COMUNE DI ALTISSIMO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Altissimo (provincia di Vicenza) ha adottato, il 16 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel comune di Altissimo per l'esercizio finanziario 2003;

2) di stabilire in € 104,00 la detrazione all'imposta, da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

03A03504

COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Annone di Brianza (provincia di Lecco) ha adottato, il 1º febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire nella misura unica del 4,25 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003.

(Omissis).

03A03505

COMUNE DI APRICA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Aprica (provincia di Sondrio) ha adottato, il 10 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556, le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2003:

a) 4,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti tutti nel comune di Aprica, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) 6 per mille per gli altri immobili diversi da quelli di cui a sub 1-*a)*;

c) detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale € 103,29.

(Omissis).

03A03506

COMUNE DI AZZONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Azzone (provincia di Bergamo) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di confermare la detrazione dell'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in € 103,29.

(Omissis).

03A03507

COMUNE DI BALZOLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Balzola (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

L'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale è fissata nel 5 per mille.

L'aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali dagli stessi possedute nel comune è fissata nel 5,5 per mille;

L'aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per unità immobiliari adibite ad abitazione a disposizione e non locate è fissata nel 7 per mille.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come definita nel regolamento I.C.I., sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare € 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A03508

COMUNE DI BARGE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Barge (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 dicembre 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille, rendendo atto che:

la detrazione per l'abitazione principale è fissata in € 103,29 senza peraltro ridurre l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione per l'abitazione principale sarà estesa alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, per coloro che hanno dato comunicazione entro il 31 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 in data 24 febbraio 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

(Omissis).

03A03509

COMUNE DI BENNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Benna (provincia di Biella) ha adottato, l'11 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,75 per mille, e la detrazione per la prima abitazione in € 103,29.

(Omissis).

03A03510

COMUNE DI BERZO DEMO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Berzo Demo (provincia di Brescia) ha adottato, il 10 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare - I.C.I. a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

2) di dare atto che la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nella misura minima consentita nella somma di € 103,29, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 5045 del 30 dicembre 1992 così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stata stabilita nella delibera di consiglio comunale n. 51 del 21 dicembre 1999, rimane invariata.

(Omissis).

03A03511

COMUNE DI BOVEZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bovezzo (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di fissare, per l'anno 2003, per le motivazioni citate in premessa, l'aliquota del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, mantenendo la detrazione della prima casa in ragione di legge (art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996) e cioè in € 103,29.

(Omissis).

03A03512

COMUNE DI BOVILLE ERNICA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Boville Ernica (provincia di Frosinone) ha adottato, il 20 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire, per l'anno 2003, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 nel modo seguente e precisamente:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze ancorché iscritte distintamente in catasto quali box, cantine, garage ecc.: aliquota 5,5 per mille;

b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota 7 per mille;

c) per i pensionati con oltre 70 anni di età (con reddito mensile da pensione uguale od inferiore all'importo minimo INPS, purché il reddito complessivo del nucleo familiare non superi € 826,33 mensili) per l'unità immobiliare direttamene ad abitazione principale: aliquota 4,5 per mille;

d) abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado (genitori e figli) a condizione che le utilizzino come abitazione principale, vi risiedano anagraficamente, siano titolari di utenza elettrica, e che l'uso gratuito venga dichiarato ai fini IRPEF: aliquota 5,5 per mille senza applicazione di alcuna detrazione.

Coloro che ritengano di aver diritto all'agevolazione di cui al precedente punto *c)* per l'anno 2003 dovranno inoltrare al responsabile della gestione I.C.I., entro il 30 giugno 2003, istanza corredata della documentazione comprovante il reddito.

La richiesta dovrà essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo od inviata a mezzo raccomandata a.r.

Il termine ultimo di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza del beneficio per l'anno 2003. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 2003, già tenere conto dell'agevolazione richiesta.

Di determinare per l'anno 2003 in € 103,29 la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, senza alcuna modifica rispetto all'anno precedente.

(Omissis).

03A03513

COMUNE DI BOVOLONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bovolone (provincia di Verona) ha adottato, il 5 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) *(omissis);*

2) di determinare, per l'anno 2003, ai fini dell'I.C.I., l'aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, e l'aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili oggetto d'imposta;

3) di determinare, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale di godimento in € 103,30.

(Omissis).

03A03514

COMUNE DI BREMBATE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Brembate (provincia di Bergamo) ha adottato, l'11 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di approvare per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e le detrazioni nel modo seguente:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 5 per mille;

altri fabbricati e terreni: 6,5 per mille;

aree fabbricabili: 6,75 per mille;

detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: € 129,11;

maggior detrazione per particolari condizioni economiche previste in regolamento: € 154,94.

(Omissis).

03A03515

COMUNE DI BRESCIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Brescia ha adottato, il 20 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

a) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. e relative detrazioni, come di seguito indicato:

aliquota per l'abitazione principale, nell'accezione definita nel regolamento per l'applicazione I.C.I., e per gli immobili dati in locazione con canone determinato al sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 nella misura del 4,5 per mille;

l'aliquota ordinaria nella misura del 5,8 per mille;

l'aliquota per gli immobili sfitti nella misura del 7 per mille, specificando che per immobili sfitti si intendono quelli ad uso abitazione non locati con contratto registrato, né concessi in comodato a terzi, né utilizzati direttamente dal possessore;

la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di € 139,50;

la detrazione per le unità immobiliari locate con canoni determinati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 nella misura di € 77,50 annui.

(Omissis).

03A03516

COMUNE DI BRUSNENGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Brusnengo (provincia di Biella) ha adottato, il 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata per questo comune per l'anno 2003 con l'aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 5,5 per mille, e riguardo le fattispecie previste dal comma 56, art. 3, legge n. 662/1996, l'aliquota del 5 per mille, ed inoltre l'aliquota del 6 per mille riguardo agli alloggi non locati nonché l'aliquota del 4 per mille riguardo le fattispecie ex art. 1, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

(Omissis).

03A03517

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Calolziocorte (provincia di Lecco) ha adottato, il 2 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

aliquota unica del 5,5 per mille;

aliquota maggiorata pari al 7 per mille per gli alloggi non locati;

aliquota ordinaria del 5,5 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese di costruzione, che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, non possono essere considerati alloggi non locati, in quanto beni destinati alla vendita oggetto dell'attività imprenditoriale;

aliquota ordinaria del 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e di fatto non utilizzabili perché in fase di ristrutturazione, ad eccezione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

2) di confermare la detrazione di € 103,29 per le abitazioni principali.

(Omissis).

03A03518

COMUNE DI CAMPIGLIA CERVO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Campiglia Cervo (provincia di Biella) ha adottato, il 15 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Con il presente avviso si rende noto che il comune di Campiglia Cervo, codice Istat 096011 - codice catastale B508, con deliberazione della giunta comunale n. 36 del 15 novembre 2002, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito ai sensi di legge, l'aliquota unica I.C.I. per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

03A03519

COMUNE DI CANALE D'AGORDO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Canale d'Agordo (provincia di Belluno) ha adottato, il 2 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare in € 130,00 la misura della detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;

2) di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:

Aliquota agevolata per abitazione principale: 5 per mille applicabile anche, a norma del vigente regolamento comunale I.C.I.:

alle unità immobiliari appartenenti a cooperative a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio-assegnatario;

all'alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi case popolari;

unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per motivi di lavoro, a condizione che non risulti locata;

all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

all'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Ufficio tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

all'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, le soffitte, le rimesse, le cantine, i tabià, le legnaie, i box, i posti macchina coperti e scoperti, in quanto durevolmente destinati a servizio dell'abitazione, in numero non superiore all'unità per ciascuna tipologia di pertinenza. Il carattere pertinenziale dell'immobile, dovrà essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, trasmessa al comune entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione I.C.I., ovvero con la dichiarazione medesima.

Aliquota agevolata, pari al 3 per mille, a favore di proprietari che eseguano:

interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

interventi volti all'utilizzo di sottotetti.

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Aliquota agevolata, pari al 3 per mille, a favore degli enti senza scopo di lucro.

Aliquota agevolata, pari al 6 per mille, a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite negli accordi intercorsi in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

Aliquota ordinaria: 7 per mille, per:

gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

gli immobili destinati ad uso diverso da quello d'abitazione;

per tutti i casi per i quali non è prevista una aliquota agevolata.

03A03520

COMUNE DI CAORLE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Caorle (provincia di Venezia) ha adottato il 9 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura differenziata del 4 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille negli altri casi;

2) di confermare in € 181,00 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2003;

(Omissis).

03A03521

COMUNE DI CARAVINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Caravino (provincia di Torino) ha adottato il 31 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di approvare la narrativa, e, per l'effetto di determinare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e di determinare in € 103,30 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

03A03522

COMUNE DI CASALMAGGIORE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Casalmaggiore (provincia di Cremona) ha adottato il 5 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare, per l'anno di imposta 2003, le aliquote I.C.I. come segue:

1. l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 è fissata nella misura indifferenziata del 5,75 per mille;

2. in deroga a quanto previsto dal precedente punto 1, l'aliquota per il 2003 è fissata nella misura del 4 per mille e per un massimo di tre anni (compreso il 2003), per periodi di imposta comunale rapportati ai mesi nei quali si protrae tale condizione per i soli immobili realizzati per la vendita e rimasti invenduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di detti immobili. Trascorso detto periodo, qualora l'immobile risulti invenduto, l'imposta viene applicata nella misura ordinaria.

Di dare atto che, con deliberazione consiliare n. 110 in data 5 dicembre 2001, sono state fissate le seguenti determinazioni:

per l'anno 2003 è fissata in € 130,00 fino alla concorrenza del suo ammontare, la detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

di stabilire che, per il periodo di imposta 2003, è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto a seguito di ricovero permanente purché l'unità immobiliare non risulti locata; di stabilire, per l'anno 2003, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5,75 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro;

di stabilire che possono godere della detrazione spettante all'abitazione principale anche le pertinenze (posti auto, box, autorimesse, soffitte e cantine). L'ammontare della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale può essere computato per la parte residua e fino alla concorrenza di € 130,00, in diminuzione dell'imposta medesima per una sola pertinenza (posto auto, box, autorimessa, soffitta o cantina). La detrazione, con le modalità sopraprecisate, spetta per una sola pertinenza purché sia contigua all'abitazione principale;

di non avvalersi, per quanto precisato in premessa, della facoltà di non ridurre l'aliquota ordinaria per gli immobili oggetto di intervento come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

(Omissis).

03A03523

COMUNE DI CASALSERUGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Casalserugo (provincia di Padova) ha adottato, il 29 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;

2) di confermare la detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a € 155,00;

3) di confermare anche per l'anno 2003 una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., pari a € 260,00 con riferimento alle situazioni di carattere sociale di seguito indicate:

a) soggetti assistiti in via continuativa dal comune, rientranti nella fattispecie prevista dall'apposito regolamento comunale;

b) quando il reddito imponibile fiscale del nucleo familiare sia dato da pensione, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo con i limiti di seguito riportati: (imponibile lordo anno 2002):

€ 5.706,85 per il nucleo composto da una sola persona;

€ 8.560,27 per il nucleo composto da 2 persone;

€ 10.272,33 per il nucleo composto da 3 persone;

€ 11.984,38 per il nucleo composto da 4 persone;

€ 13.696,44 per il nucleo composto da 5 persone;

€ 15.408,49 per il nucleo composto da 6 persone;

c) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare nel corso dell'anno 2003 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione sia nel comune di Casalserugo che in altri comuni d'Italia;

d) ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno 2002 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare si sommano i rispettivi redditi pro-capite determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo;

e) il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento è quello risultante alla data del 1° gennaio 2003;

(Omissis).

03A03524

COMUNE DI CASTELBELFORTE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castelbelforte (provincia di Mantova) ha adottato, il 16 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, con detrazione di € 103,29 per l'abitazione principale, e la seconda aliquota nella misura del 7 per mille per case sfitte, nonché la riscossione dell'imposta tramite concessionario.

(Omissis)

03A03525

COMUNE DI CASTELLALTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castellalto (provincia di Teramo) ha adottato, il 10 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille unica;

2) elevare l'importo della detrazione per l'abitazione principale da € 103,30 a € 113,63 (art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dal comma 55, art. 3, legge n. 562/1996);

3) stabilire l'aliquota dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici da valere limitatamente alle predette unità immobiliari e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

03A03526

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castelletto d'Orba (provincia di Alessandria) ha adottato l'11 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie di proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e nella misura del 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

03A03527

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castelnuovo del Garda (provincia di Verona) ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare, per le motivazioni espresse in narrativa, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

6,5 per mille aliquota ordinaria;

4,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definito dalla normativa vigente e come da regolamento comunale approvato con DCC n. 13 del 24 gennaio 2000);

detrazioni:

€ 104,00 per l'abitazione principale (così come definita dalla normativa vigente e così come previsto dal regolamento comunale approvato con DCC n. 13 del 24 gennaio 2000);

€ 130,00:

a) per abitazione principale a favore di nuclei familiari di ultrasessantacinquenni residenti che vivono soli o con il coniuge;

b) per nuclei familiari che abbiano al loro interno un invalido al 100%.

(Omissis).

03A03528

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TARANTO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Giunta della Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Taranto, con deliberazione n. 20 del 31 gennaio 2003, ha nominato il vice segretario generale dott. Tommaso Valentino, conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

03A03432

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501072/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.